REGOLE DE FRATI DE SS. BARNABA ET AMBROSIO. TRADOTTE DAL REUERENDISS. P...

Congregazione dei frati dei santi Barnaba e Ambrogio, ...

REGOLE DE FRATI DE SS. BARNABA ET AMBROSIO.

Tradotte dal Reuerendiss. P. Fra Barnaba Serafini, vno de Padri della Religione, nel tempo del Generalato del Reuerendissimo P. Fra Bonauentura Passaggi.

IN FABRIANO,

Nella Stampa di Cesare Scaccioppa. L'Anno M. D. CXIX.
Con licenza de' Signori Superiori.

FRANCESCO SFORZA
Per Misericordia Diuina del Titolo di S. Maria in Vialata Diacono Cardinale.

A TVTTA LA CONGREGATIONE de'SS. Barnaba, & Ambrosio.

CREDO, che tutti voi sappiate dilettissimi, che per solleuare la debolezza de gli huomini, e come dice S. Paolo, per il peccato fu la prima volta introdotta da Dio la legge; perche non sarebbe stato necessario scriuer le leggi, o intagliarsi in marmi se di quella Regola, che Iddio haueua impressa nell'animo de primi Padri, noi non ci fussimo partiti. Perciò quando incominciarono gli huomini à commetter delitti, & peccati bisognò, che non vna volta sola, mà due, è tre, & in somma molte volte si componessero leggi, & si publicassero decreti, i quali ci ammaestrassero, à viuer bene, & beatamente. Per la qual cosa, essendo che la nostra Congregatione hauesse in prima certe Constitutioni, mà tali, che non pareuano molto intelligibili, ne molto conforme a i Canoni del Sacro Concilio di Trento, & alle Bolle di Sommi Pontefici, ho giudicato esser cosa spettante all'offitio, che io tengo della vostra protettione, co'l con

ſiglio del Reuerendiſs. Padre voſtro Generale, & del Prouinciale deputati per queſto negotio particolarmente nel voſtro Capitolo, & di altre perſone dotte, & prudenti, comporre per tutta la voſtra Congregatione noue Conſtitutioni, & darli alla Santità di N. Sig. perche le benedica, & à voi perche annulliate tutte le altre, l'accettate, & oſſeruiate. Il che hauẽdo io cõ l'aiuto di Dio effettuato: dãdo fuora vn volume de Conſtitutioni aſſai copioſo, & per quanto ci è parſo conueniente alli coſtumi della preſente età, & hauendolo io preſentato al Sommo Pontefice Paolo V. accioche l'approui, & dia loro la ſua benedittione, reſta, che voi queſte Conſtitutioni, che vi ſi danno con lieto animo abbracciate, le legiate più volte, l'habbiate ſempre nelle mani, & innanzi a gli occhi, e nel cuore, & in fine conforme a quanto in eſſe ſi è ordinato, indrizziate, & confermiate tutti voi ſteſsi. Perche con queſte vi ſi inſegna, tutto quello, che douerete, & fare, e ſcbiuare, & in publico, & in priuato, con queſte ſi ſtabeliſce, con quai pene ſi habbino da correggere, & purgare gli errori, con queſte ſi dimoſtra quai premij, ſi deuono dare alle perſone benemerite. Et per dire ogni coſa con vna parola ſola, con queſte vi ſi dimoſtra, & ſi apre l'entrata del Paradiſo. State ſani. Di Roma adi 15. d'Aprile 1606.

SOM-

Sommario della Bolla di Sisto V. dell'Anno 1586.

I narra, che eſponendoſe alla Santità ſua dall'Illuſtriſs. Sig. Cardinal Sforza Protettore, che eſſendoſi molte volte congregati il General di quel tempo, & il Priore di S. Clemente di Roma inſieme con ſua Signoria Illuſtriſsima con autorità data loro dal Capitolo celebrato in Milano, di riformare le Coſtitutioni del loro ordine, hauẽdo preſentato a detto Illuſtriſsimo Sig. Cardinale quarãtacinque regole, parte delle loro antiche, & parte di quelle, che S. Carlo Borromeo, il quale era ſtato Preſidẽte di detto Capitolo, haueua fatte, & altre raccolte da diuerſi luoghi: onde hauẽdole S.S. Illuſtriſs. inſieme cõ detti Padri diligẽtemente, e maturamẽte cõſiderate, le haueuano anco approuate, giudicando, che ſi doueſſero oſſeruare, & comãdando che ſi oſſeruaſſero da ciaſcheduna perſona di detta Religione come ſi contiene in detti Capitoli ſotto-ritti dal detto Illuſtriſsimo Signor Cardinale Pro-ttore, & dalli ſopradetti Padri adi 15. d'Aprile 585. Hauendo per tanto l'Illuſtriſs. Protettore, nto a nome ſuo, quanto de detti Padri ſupplicato, r la confirmatione di dette Coſtitutioni, ſua Sãti-informata di quãto ſi contiene in eſſe le cõfirmò che ogni perſona di detta Religione poteſſe eſſer

coſtretta

costretta ad osseruarle, dichiarando nullo ogn'atto, che da qualsiuoglia persona di qualsiuoglia autorità, ò scientemente, ò ignorantemente in contrario mai si attentasse. Ordinando à detto Illustrissimo Protettore, ò à gli altri Protettori pro tempore, che faccino osseruare inuiolabilmente dette Cõstitution, i sotto pena di scommunica, & di altre Cẽsure Ecclesiastiche, & della priuatione de gli offitij, & sotto altre pene arbitrarie. Raffrenando quelli che contradicessero, ò vero impedissero, ò dessero loro aiuto, & fauore con le medeme pene, & altri rimedij opportuni, senza dar luogo al appellatione, & inuocatoci se ciò fusse bisogno l'aiuto del braccio secolare. Non ostante qualsiuogtia altra Constitutione Apostolica, o di detta Religione, o de suoi Monasterij, o luoghi Regolari con Dio confirmate con giuramento, & con auttorità Apostolica, o inqualsiuoglia altro modo per via de Statuti, o consuetudini, & priuilegij, & Bolle Apostoliche di Gregorio XIII. & di altri Sommi Pontefici a detta Religioni e suoi luoghi, & al suo Generale, o Priore, o qualsiuoglia altra persona, in pregiuditio delle sopradette Constitutioni, o in contrario specialmente, & espressamente derogando &c.
Adi 20. di Maggio 1586.

SOM-

SOMMARIO
Della Bolla di SISTO V. dell'anno 1589.
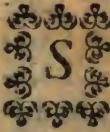
SI dice che l'Illustrissimo Signor Car-
dinal Sforza, Protettore della Con-
gregatione di S. Ambrosio ad Ne-
mus di Milano, & di S. Barnaba del-
la Marca, & di Genoua, viuenti sot
to la Regola di S. Agostino, espone a S. Santità, che
esso Illustrissimo Protettore, e à Superiori di detta
Congregatione, deigerando di vnirsi, & hauendo
trattato insieme sopra questo fatto, haueuano con
alcuni Capitoli, & Conuentioni fatta detta vnione,
con instrumento publico, & però desiderandosi
detta confirmatione Apostolica, se n'era dato supli-
ca a S. Santità, la quale hauendo hauto relatione dal
l'Illustrissimo Sig. Cardinale deputato sopra i nego
tij de Regolari di detto Instrumento, Capitoli, &
Conuentioni, le confermò in perpetuo, & vnì
detti ordini di S. Ambrosio, & Barnaba, & i Mona-
sterij loro facendone vn corpo, & comandò sotto
le pene &c. a tutti i Superiori di detta Congrega-
tione, che obedissero alla presente Bolla, & osser-
uassero, & facessero osseruare le cose contenute nel
sopradetto Instrumento. Non ostante qualsiuo-
glia altra Cõstitutione Apostolica, ò decreto di esse

Com

SOMMARIO
Della Bolla di Papa PAOLO Quinto

SI conferma l'vnione delle due Congregationi de SS. Ambrosio, & Barnaba, fatta da Sisto Quinto, si come anco le Costitutioni considerate, & approuate dalla sacra Congregatione de Vescoui, & de Regolari, & tutti i Priuilegij, essentioni, libertà, immunità, concessioni, Indulgenza, & Indulti altre volte concesse da i Romani Pontefici a dette Congregationi, o loro Monasterij, & luoghi, o persone, tanto in genere, quanto in specie; purche siano in vso, e non siano stati riuocati, & non contradicono a sagri Canoni, ne a decreti del Sacro Concilio di Trẽto, Non ostante qualsiuoglia altra Costitutione Di Roma Adi 20. di Gennaro 1606

AL L'

ALL'ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISS. SIG. Il Signor CARDINAL VERALLO PROTETTORE.

Fra Sebastiano d'Ancona, Generale dell'Ordine de SS. Barnaba, & Ambrosio, & Dottor di Theologia felicità.

VANTO si poteua da noi desiderare, di ottenere vn Protettore della nostra Religione, il quale prouedesse alla salute, & conseruatione nostra, e tutti, e ciascheduno di noi, con singular amore abbracciasse, & defendesse; tutto n'è stato conceduto in abondanza del Santissimo Pontefice ottimo, masimo PAOLO V. il quale ha dato à V.S. Illustrisima della nostra Congregatione la tutela. Mà che noi ottenesimo vn Padre d'incredibile benignità, & beneuolenza, il quale, ne difendesse come suoi clientoli, & ne abbracciasse

bracciasse come figliuoli, & leggesse con tanto studio le nostre Regole, & con tanta prudenza le dechiarasse, & le modificasse cõ cotesto timor d'Iddio: a questo pareua a noi di non poter arriuare, ne anco co'l disiderio. Egli è dunque cosa giusta, che da noi si faccia in carte eterna memoria, di che tempo, & per chi noi habbiamo ottenuto più di quello che da noi si desideraua. Sotto la tua guida, & col tuo acquisto auspicio Illustriss. Prencipe, e toccato finalmente in questi tempi a me, più che à verun altro, il poter far parte a tutti i fratelli, & figliuoli miei nel Signore delle Costitutione della nostra Religione spiegate, & accresciute con molte dechiarationi. Accetterà ciascheduna persona dell'Ordine nostro con animo pronto, & allegro, la Regola composta primieramente da S. Agostino, reformata pochi anni sono dall'Illustrisimo Signor Cardinal Francesco Sforza, & finalmente dalla singolar sapienza, & prudenza di V. S. Illustrisima illustrata, & abbellita. Il che a lei, che è atta perscriuer leggi a tutto il Christianesmo, & perciò è nata, e stato di picciol faticha. Mà a noi di si grande vtilità, & frutto, che potiamo bene rallegrarcene ogni dì più, ma spiegarlo con parole non potiamo. Facciamo dunque quello, che da noi si può, cioè ce ne rallegriamo fortemente, & poscia

ſcia in ſi grande allegrezza preghiamo a V. S. Illuſtriſsima, & mentre viui fra mortali, & quando ſarà (il che ſia pur doppo molto tempo) annouerato tra gl'immortali, vna ſomma allegrezza: Viui ornamento, & difeſa noſtra, & di tutta la Republica Chriſtiana.

LA REGOLA DEL BEATO PADRE AGOSTINO.

CARISSIMI fratelli auanti tutte le cose si ami Iddio; doppo il prossimo, perche tali precetti sono stati principalmente à noi dati. Queste adunque sono le cose, che posti voi nel Monastero comandiamo, che osseruiate.

Primieramente, per questo tutti insieme sete cõgregati, acciò concordi habbiate in casa, & habbiate vn sol cuore, & vn'anima sola in Dio. Et nõ dite hauer cosa alcuna di proprio: mà habbiatele tutte in commune, & si distribuisca à ciascun di voi dal vostro Priore il vitto, e vestito, non a tutti egualmẽte; perche non tutti egualmente potete, mà megliore a ciascuno cõforme al suo bisogno; Impercioche così leggete ne gli Atti de gli Apostoli, che eglino tutte cose in commune haueuano, e si distribuiua à ciascuno conforme al suo bisogno. E quelli, che haueuano qualche facultà nel secolo, quando entrorono nel Monastero, volentieri condescendino quella essere in commune. E quelli, che non l'haueuano

ueuano, non cerchino quelle cose nel Monastero, che fuor di quello non poteuano hauere, con tutto ciò si conceda alla fragilità loro, quanto le farà biso gno; ancorche la lor penuria stãdo fuori del Monastero, nõ gli poteua le stesse cose necessarie procacciare. Pure perciò nõ pẽsino esser felici, perche habbino ritrouato tal vitto, & vestito, quale fuori nõ poteuano procacciarsi, ne inalzino superbamente il capo, perche entrano nel Monastero, nella compagnia di quelli, a' quali fuora non ardiuano accostarsi, mà habbino humilmente il cuore eleuato in alto, e le vane cose terrene, non cerchino acciò non comincino i Monasteri esser vtili a ricchi, e non a poueri. Quiui, i ricchi s'humiliano, & i poueri iui si gonfiano per superbia.

Di più ancora quelli, che pareuano d'esser honorati nel secolo, non habbino à schiuo i fratelli suoi, che a tal compagnia della pouertà vennero; mà procurino più di gloriarsi, non della nobiltà de ricchi parenti, mà della compagnia de poueri fratelli, ne si leuino in superbia, se qualche cosa del suo hanno alla vita comune attribuito, ne più delle loro ricchezze s' insuperbiscono quelli, i quali nel Monastero le stribuiscono, che se nel Monastero le godessero. Perche s'essercita qualsiuoglia iniquità nell'opere cattiue, acciò elle si faccino; mà la superbia tende

ancora

ancora insidie all'opre buone, acciò quelle perischino. E che gioua despensando dare il suo a poueri, e farsi pouero volontario, se la misera anima diuenuta più superba, in disprezzar le ricchezze, che in possederle? Adunque tutti vnitamente, & concordemente viuete, & honorate in voi scambieuolmente Iddio, di cui sete fatti Tempij.

Fate oratione all'hore, & tempi determinati; nell'Oratorio niuno faccia altra cosa, se non quel tanto per cui è ordinato, & onde il nome ha preso, acciò se alcuni oltra l'hore deputate (hauendo tẽpo) voglino fare oratione, nõ siano impediti da quelli, che hãno pẽsato iui douersi fare altro negotio, cõ salmi, & hinni facendo oratione a Dio, quel che cõ la bocca si proferisce, sia nel cuore; Nõ vogliate cãtare se non quello, che leggerete, che si debba cãtare, quello che nõ è notato con le note da cãto, nõ si canti. Domate la vostra carne cõ digiuni, & cõ l'astinẽza del mangiare, & bere, quãto cõporta la sanità. Mà quãdo alcun nõ potrà digiunare fuor de l'hora del prãzo nõ pigli cosa alcuna d'alimẽto, se nõ quãdo è amalato. Andando alla mensa sin'tãto che nõ vi leuate, quello, che secõdo l'vsãza vi si leggerà senza tumulto, & cõtese, s'oda, ne solamẽte per vtilità del corpo le fauci prẽdino il cibo, mà ancora l'orecchie siano auide dalla parola di Dio per l'anima. Quelli che sono

no infermi per inuecchiato vſo, ſe altrimente ſono trattati nel vitto, nõ deue a gli altri eſſer moleſto, ne parere ingiuſto a quelli i quali ha l'vſo reſi più robuſti, ne perciò ſtimino quelli più felici, perche hanno quello, che eſsi nõ hãno, mà più preſto ſi rallegrino in ſe ſteſsi, pche põno far' quello, che quelli nõ põno.

E ſe bene a quelli, che di coſtumi più delicati al Monaſtero vẽnero, qualche coſa di più de gli alimẽti, veſti, & indumẽti ſi cõcede, che nõ ſi dà a gli altri più robuſti, e perciò più felici deuono penſare quelli a' quali non ſi concede, quanto queſti della lor vita ſecolareſca ſi ſiano lontani, per arriuare a queſta Religioſa; poiche nõ ſono potuti arriuare ſino alla ſobrietà di quelli, che ſono di corpo più robuſti, ne deuono voler riceuer tutti, quello, che alcuni pochi hãno di più; poiche nõ ſi honorano, ma ſi tolerano; ne cagioni la peruerſione da fuggirſi, che nel Monaſtero doue, quanto è poſsibile ſi fanno i ricchi atti alle fatiche; diuentino i poueri delicati.

Certamente ſi come è neceſſario, che gli amalati habbino meno vitto de ſani, acciò nõ ſi aggrauino, così ancora è cõueniente, che dopo la malatia ſi trattino talmente, che preſto ſi rifaccino, benche ſiano da boniſsima pouertà venuti, come ſe a quelli la malatia più freſca habbia conferito quello, che alli ricchi l' vſo più antico, Mà hauendo ricuperato le preſtine forze, ritornino alla conſuetudine più

felice,

felice, la quale a ſerui di Dio tanto più conuiene, quanto meno ne ha biſogno; Ne in qualche loco già vigoroſi trattenga il piacere quelli, che infermi la neceſsita' haueua ricreati.

Quelli da douero ſtimino più ricchi, che in ſoſte ner la pouerta' ſaranno più gagliardi. Imperciò-che è molto meglio non hauer biſogno, che co'l biſogno molto più hauere.

Il voſtro habito non ſia notabilmente ornato, ne bramate i veſtimenti, ma' per coſtumi farui benuolere. Quando vſcite del Monaſtero andate inſieme, arriuando doue ſete inuiati, ſiate parimente inſieme, Nell'andare, ſtare, habito, & in tutti i voſtri moti, nulla ſi commetta, che poſſa offendere la viſta di qualſiuoglia perſona. Ma' fate quello, che ſi conuiene alla voſtra ſantita'. Se gli occhi voſtri miraranno qualche Donna in niuna ſi fermino molto; poiche non vi ſi prohibiſce veder modeſtamente le Donne, ma' il deſiderarle, e voler da loro eſſer deſiderati, ch'è coſa vitioſa, ne ſolamente co'l tacito affettò, ma ancora con il parlare, e con la viſta ſi deſidera, & appetiſce il deſiderio sfrenato delle Donne. Ne dite voi hauer gli animi caſti, s'hauete laſciui gli occhi, perche l'occhio laſciuo, e ſegno d'impudico core, & a ſe ſteſsi ancora tacendo la lingua alla reciproca viſta ſcambieuolmente manife-

ſtando

stando i disonesti cuori, secõdo il sfrenato desiderio della Carne, dell'vno, e l'altro ardore ancora si dilettono: e ancora restando intatti dalla immonda violenza i corpi fugge l'istessa honestà dalli costumi. Ne deue pensare quello, che alquãto ferma l'occhio nella Donna, & brama, che quella lo tenga fisso in lui, ciò facendo non esser visto, al sicuro è visto da quelli, da quai manco si pensa esser osseruato. Mà posto che sia à tutti nascosto, e che da niuna persona sia visto, come s'asconderà da quel celeste Guardatore, a cui nulla puol star nascosto? forsi per ciò si deue pensare, che non veda, poiche tanto più sapiente, quãto più patientemente vede? A lui dunque l'huomo santo tema di despiacere mentre non vuole alla donna malamente piacere. Quello pensi veder tutte le cose, se non vuol mostrarsi disonesto alla Donna.

Imperciòche il timor di quello a questo effetto deue esser lodato, sendo scritto, il tener troppo l'occhio fermo è abominatione apresso al Signore. Stando adunque e insieme nella Chiesa, ò pur douunque siano donne scambieuolmente conseruate la vostra castità. Perche Iddio, c'habita in voi in questo modo conseruarà voi, da voi medesimi.

E se questa (di cui ragiono) licẽtia de gl'occhi auertirete in alcun di voi subito l'auuisarete; acciò i mali

principij non piglino piede, mà subitamente si cor reghino. Mà se doppo la correttione di nouo, ò in qualche altro giorno l'istesso dal medemo far vederete già come ferito per sanarlo lo manifesti à chiunque potrà medicarlo. Prima però deue manifestarsi al secondo, & al terzo fratello, acciò, che alla presenza di doi, ò tre testimonij posſi esser conuinto, e dalla sofficiente verità raffrenato. Ne stimate esser maleuoli quando questo accennarete. Perche non più innòcente sete, se i vostri fratelli, i quali manifestando potete corregere permettete tacendo, che periscano. Imperciochè se l'tuo fratello hauesse vna postema nel corpo la qual voglia tener ascosa dubitando, che non gli sia tagliata, nõ saresti crudele a tacerla? e misericordioso a palesarla? quanto maggiormente deui manifestare la piaga di cuore, acciò malamente non si putrefaccia nel animo? Ma pria che a gli altri si manifesti per mezo de quali si deue conuincere se negarà: Auanti deue manifestarsi al Priore: se auuisato sprezzarà d'esser corretto; acciò sendo a sorte corretto più secretamente non possa non esser palese agli altri, ma' se negara' contro lui si deuono produrre altri ancora alla presenza de tutti, acciò non possa esser accusato da vn solo, ma da doi o da tre testimonij esser conuinto.

E con-

E' conuinto, ſecondo l'arbitrio del Priore,ò vero del Generale,a cui tocca il diſpenſare,deue accettare la penitenza per emendarſi la quale ſe a ſorte ricuſarà ancora s'egli non ſi ſarà partito dalla noſtra Compagnia ſi ſcacci impercioche queſto non con crudeltà,mà con miſericordia faſsi; acciò con contagione peſtifera nõ ruini molti altri.Et queſto, che ſi è detto di nõ fermar molto l'occhio, ãcora in tutti gli altri mancamenti da cercarſi , manifeſtarſi, prohibirſi,cõuincerſi, è vẽdicarſi diligente , e fedelmente, s'oſſerui cõ amore delle perſone,& odio de vitij;Ma chiunque ſarà arriuato a ſi grãde iniquità, che da qualchuno lettere , ò qualſiuoglia dono accetti,ſe ciò ſpontaneamente confeſſarà; s'egli perdoni,e s'ori per lui. Mà ſe ſi coglie in fatto,e ſi conuinca, ſia ſecondo l'arbitrio del Priore,ò vero del Generale più grauemente caſtigato inſieme in vn ſol loco , tenete le voſtre veſti ſotto la cura d'vno , ò doi Cuſtodi ; ò di quanti poſſono baſtare à ſcoterle, acciò da tignoli non ſiano offeſe . E ſi come d'vna ſol diſpenſa vi paſcete, così da vna ſol guardarobba veſtiteui . S'è poſsibile non ſi cerchi da voi , qual veſtimento ſecondo la varietà de tẽpi vi ſi dia,ſe quel iſteſſo riceua ciaſcuno c'haueua laſciato,ò pur quello che vn'altro haueua, purche a ciaſcuno ſecondo il ſuo biſogno non ſi neghi ; Mà ſe di qui naſcono

mormorationi, e conteſe tra di voi, mẽtre ſi lamenta d'hauer hauto peggiore veſtimento di quello, che prima haueua, & eſſer coſa indegna, che egli così ſe ne veſta, ſi come il ſuo fratello ſe ne veſtiua. Quinci voi prouate quãto a voi mãcha, per arriuare a quel ſanto habito interiore del cuore, che per l'habito del corpo litigate. Ma pur ſe ſi condeſcende alla voſtra fragilità, che n'habiate quello, che haueuate laſciato; tuttauia inſieme in vn ſol loco, ſotto i communi cuſtodi reponete quello, che laſciate. Così parimente niuno per ſe ſteſſo coſa alcuna lauori, ma tutte le voſtre fatiche, ſi faccino in commune con maggior diligentia, e prontezza d'animo, che ciaſcun di voi faceſſe per ſe coſe proprie. Imperciò che la Carità (di cui è ſcritto) che non cura qual ſiano le coſe ſue, così s'intende. Perche antepone le coſe comune alle proprie, e non le proprie alle comuni. E perciò quãto più hauerete cura alla robba comune, che alle coſe voſtre proprie, tanto più conoſcerete hauer fatto profitto nella via della perfettione, acciò in tutte le coſe delle quali ſete sforzati ſeruirui per la preſente neceſsità, la carità permanente ſopraſtia.

Ne ſeguita adunque, che ancora portando alcuno à ſuoi figliuoli, ò ad altri à ſe attinenti, per qualche parentela, alcuna veſte, ò qualſiuoglia altra coſa del numero delle neceſſarie, non l'accetti occulta-

mente

mente,ma ſtia in poter del Priore,che poſta tra la robba commune,ſi dia,chi n'hauerà biſogno,che ſe alcuno la coſa a ſe donata occultarà,ſia condannato di ladrocinio.

I voſtri veſtimenti ſecondo l'arbitrio del Priore ſi lauino, ò voi ſteſsi, ò da lauandari de panni, acciò la troppa nettezza del veſtimento, non attachi all'anima la bruttezza interiore.

Biſognando per cauſa d'infermità la lauanda al corpo non ſi neghi, e queſta ſi faccia ſenza mormoratione co'l cõſiglio del medico: di maniera,che ancorche il patiẽte non voglia, comãdando il Priore s'accomodi a far quello,che per ſua ſalute ſi deue fare,ma ſe vole,e forſi non ha biſogno non ſi aſcondi il ſuo deſiderio. Imperciochè alcuna volta quelche diletta,ancorche nociua ſi crede,che gioui. Finalmẽte ſe il dolore è naſcoſto nel corpo del ſeruo di Dio dicendo,che coſa gli duole, ſenza dubbio ſi creda.

Nõdimeno ſe a ſanar tal dolore,nõ ſi sà di certo ſe ſia buono quelche diletta,ſi pigli parere del Medico.

Nõ vadino a bagni,ò in qualſiuoglia altro luoco doue ſiano neceſsitati gire, ſoli, mà accõpagnati almeno da doi,ò tre fratelli,E quello,che hauerà neceſſità deue andare, con quelli à quali comandarà il Priore,che gli ſiano compagni.

La

La cura de gl'Infermi, ò de Conualescenti doppo l'infirmità di quelli ancora, che non hanno più fiacchezza, ne febre, s'imponga a qualc'vno acciò esso Infermiero pigli dalla dispensa tutto quello, che conoscera' esser necessario per quello.

E quello che sarà soprastante, ò alla dispensa, ò a i vestimenti, o verò a i libri senza penitenza serua a'suoi fratelli.

Ciaschedun giorno a hora determinata si dimãdino i libri fuor d'hora, chi li dimanda non li habbia. Ma i vestimenti, e le scarpe, quando sarà necessario, a chi ne ha bisogno non deferiscano dare quelli, sotto la cura de quali saranno quelle cose, che si dimandano.

Lite tra voi o non vi siano, o se vi saranno prestissimamente terminatele; acciò l'ira nõ diuenti odio, e d'vna festuca facci vn trauo, e l'anima sia micidiale. Impercioche così leggete, chi porta odio al suo fratello, è homicida. Qualunque con parole ingiuriose, ò villania, o rinfacciando il difetto, offenderà qualchuno si ricordi dimandare quanto prima con la satisfattione, il male che haueua fatto, e quello, che è offeso senza repugnanza perdoni. Ma se l'vn l'altro si saranno offesi scambieuolmente si deuono condonar l'offese per causa delle vostre orationi, le quali in vero quanto più frequentemente fate,

tanto

tanto più ſante deuono eſſere; Poiche megliore è quello, il quale ancorche ſia il più delle volte ſubito alll'ira, e nondimeno preſto, e piegheuole a procurare, ch'egli ſia rimeſſa l'ingiuria, da quello, il quale cognoſce hauer offeſo, che quello, che più tardo ſtizzandoſi, più tardo ſi piega a dimandar perdono.

Mà quel che mai vuol dimandar perdono, o ſe lo dimanda, non lo chiede di cuore, è inutile al Monaſtero, ancorche da quello non ſia cacciato, laonde guardateui di dire parole molto aſpre, & ingiurioſe, le quali ſe ſaranno vſcite dalla voſtra boccha, nō vi increſcano, che dall'iſteſſa bocchà, onde deriuorno le ferite, eſchino anco i medicamenti.

Ma quando la neceſsita della diſciplina nel correggere i coſtumi, vi sforza a dir parole aſpre, ſe bene v'accorgete hauer paſſato i termini, non ſi ricerca da voi, che dimandiate perdono a ſudditi, acciò, che appreſſo a quelli i quali è neceſſario, che vi ſiano ſoggetti, mentre troppo s'oſſerua l humilta', ſi ſminuiſca, e rompa l'autorita' del comando, con tutto cio' ſi deue dimandare perdono all'vniuerſal Padrone, il quale conoſce ancora con quanta affettione amate quelli, che forſi più del giuſto reprendete, e l'amor tra di voi non deue eſſer carnale, ma ſpirituale.

Al Priore s'obediſca, come a Padre, ma molto

più

più al Generale, che ha la cura di tutti voi. Adunq; acciò tutte queste cose s'osseruino, e se in qualche co sa si sarà mancato, nõ si passi trascuratamente, ma si procuri di emendarla, e correggerla, e sara' offitio particolare del Priore, di significarlo al Generale (appresso il quale resiede la suprema autorita') perche escede i termini, & le forze di lui.

Egli poi, ch'è vostro Presidente, non si stimi felice per il potere dominare. Ma per seruire con carita', sia in honore, & reputatione alla vostra presenza il Prelato, ma nel cospetto di Dio prostrato a vostri piedi, in tutte le cose dia di se buon esempio, castighi l'inquieti, consoli i pusilanimi, riceua l'infermi, e sia patiente in tutte l'occasioni, volentieri maneggi l'instituto della disciplina, l'imponghi con grauita', e si bene nel gouernare è necessario l'Amo re, e'l timore, tuttauia desiderate più d'esser'amati, che temuti, pensando sempre, che egli ha' da render conto a Dio per voi. Onde maggiormente cõ l'obedire nõ solo di voi harete compassione, ma' an cora di lui, ilquale quanto è in luogo più eminente tra di voi, tanto in maggior pericolo si ritroua. Vi conceda Iddio, che osseruiate tutte queste cose, come amatori della bellezza spirituale, e della buo na vostra conuersatione, auidi del buon odor di Christo, non come serui posti sotto il giogo della

legge

legge, ma come liberi della gratia.

Ma acciò voi dunque in queſto libretto come in ſpecchio poſsiate riguardare ſi legga à voi vna volta la ſettimaua, & quando voi trouarete, che hauerete oſſeruato quelle coſe, che ſono qui ſcritte rendere gratie à Dio donator di tutti i beni, ma quando qualſiuoglia di voi s'accorgerà di hauer mancato in qualche coſa, ſi doglia del paſſato, et ſi guardi per l'au uenire pregando, che gli ſia rimeſſo, e nõ ſia indotto nella tẽtatione,

Coſi ſia.

DELL'OFFITIO DIVINO

Il quale debbono recitare li Frati della noſtra Congregatione. Cap. I.

PERCIOCHE le coſe diuine meritamente ſi debbono anteporre alle humane, & le ſpirituali, alle Temporali, e da noi non ſi può fare in terra coſa più diuina, che recitando cantici, & Salmi, render perpetuamente gratie à Dio, per gl'innumerabili benefici, che con tanta abondanza ci fà ogni giorno.

Per queſto Noi principalmente ordiniamo, e cōmandiamo, che in neſſun luogo della Congregation noſtra per qualſiuoglia cagione ſi tralaſci mai di recitarſi in Chieſa tutto l'Offitio diuino, tanto il Diurno, quanto anco il Notturno. E queſto, ò che ſi canti, ò che ſi legga, ſempre ſi dica con la debita attentione, & deuotione.

Et nel recitare il detto Offitio, li Frati che ſono nella Prouintia di Milano, per l'obligo che hanno della inſtitutione delli Monaſterij di S. Ambroſio ad Nemus, ò per obligo della fondatione per l'Indulto Apoſtolico di Papa Eugenio Quarto ſeruino

il rito Ambrosiano; & nell'altre Prouintie secondo l'vso loro, seruino il Romano rito. Et questi vsino la forma, & rito del Breuiario, & Messale Romani, reformati da Papa Pio Quinto, & da Clemente Ottauo. E quelli seruino la forma, & il rito del Breuiario, & Messale Ambrosiano, nuouamente reformati dall'Arciuescouo di Milano. Et accioche questi diuini Offitij si possono commodamente dalli Frati celebrare, li Priori della Congregation nostra, tutti vsarano ogni diligenza, che nelli luoghi de'suoi Priorati vi siano li libri necessarij per recitare detti offitij, con canto, & senza canto, Romani, & Ambrosiani, secondo il rito del suo conuento. Et se in questo esi Priori saranno negligenti, siano dal Padre Rettore generale, ò vero dalli Prouintiali, e Visitatori, nella sua Visitatione grauemente puniti.

Dell'hora di dire il Matutino frà l'anno, & quelli che debbono andar in Choro Cap. II.

IL Matutino per ogni modo si dica di notte, ò all'hora matutina, eccetto, che dal primo giorno d'Aprile, sin'alla festa de'tutti i Santi, nel qual tempo per la breuità delle notti, si potrà dire il Matutino doppo la Compieta.

Tutti li frati ſiano di qualſiuoglia conditione, ò grado, anco li Superiori, & Priuilegiati deuono ritrouarſi à tutti li Diuini Offitij diurni, & notturni, fuor che in quel tempo nel quale predicano, ò vero per obedienza inſegnano, ò vero che nel trattare li negotij neceſſarij all' Ordine, ò alli Monaſterij ſiano occupati.

Del modo di fare oratione la ſera Cap. III.

ORrdiniamo, & comandiamo, che li frati noſtri doppo la cena, ò colatione a quell' hora che parerà al Priore più cõmoda, tutti ſi ritrouino inſieme, & ſonata la campanella per ſegno di ſilentio, tutti li frati di qualſiuoglia conditione, & grado che ſiano, anco li foraſtieri, e li Superiori degl'altri Conuenti (eccetto gl'infermi ſolamente) vadino in Choro, o vero in Capitolo, & iui genufleſsi orino alquanto in Spirito. Poi il Priore, o quello che iui ſarà maggiore breuemente eſſorti tutti à pregare Iddio per gl'infermi per li Benifattori, & benemeriti noſtri, & per gl'altri che hãno biſogno del diuino aiuto. Et poi tutti inſieme con voce mediocre, ma intelligibile e diſtinta, dicano come nel fine di queſto libro ſtà deſcritto.

Dell'

Dell'Offitio, che hanno da dire gli Conuersi, & gl'Oblati. Cap. IIII.

LI Conuersi diranno ogni giorno il suo Offitio in questo modo. Prima si faranno il segno della Santa Croce, & innanzi à ciascun'hora diranno vn Pater, & vn'Aue Maria, & poi dicano Deus in adiutorum meum intende, Domine ad adiuuandum me festina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, & nunc, & semper, & in secula seculorum. Alleluia, o vero laus tibi Domine Rex æternæ gloriæ.

Per il Matutino diranno trenta Pater noster, & trenta Aue Marie, e nel fine dirãno, Benedicamus Domino. Deo gratias. Fidelium, animę per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. & così diranno nel fine d'ogn'hora quando diranno il suo Offitio.

Per li Morti diranno cinque Pater noster, & cinque Aue Marie,& nel fine dirãno, Requiẽ æternã dona eis Domine,& lux perpetua luceat eis.

Per li Benefattori viui, diranno similmente cinque Pater noster,& cinque Aue Marie, & nel fine Benedicamus Dominus. Deo gratias.

A Prima Terza, Sesta, Nona, & Compieta dirãno per ciascũ hora dieci Pater noster& dieci Aue Marie, cõ Gloria Patri, & Benedicamus Domino.

Per il Vespro diranno quindici Pater noster, & quindici Aue Marie, con gloria Patri, & Benedicamus Domino.

Per li Benefattori viui, dicano cinque Pater noster, con cinque Aue Marie, & il Gloria Patri, & Benedicamus Domino.

Per li Benefattori morti, dicano cinque altri Pater noster, & cinque Aue Marie, & nel fine Requiē ęternam.

Li Oblati diranno l'offitio suo, come li Conuersi, eccetto che essi per il Matutino diranno quindici Pater noster solamente, e quindeci Aue Marie con il Gloria Patri.

Al Vespro diranno dieci Pater noster, & dieci Aue Marie con Gloria Patri. A ciascun'altr'hora diranno sette Pater noster, & sette Aue Marie, con Gloria Patri.

Per li Benefattori viui, & morti, & anco in tntti gli altri offitij diranno come dicano anco li Conuersi.

Recitaranno dunque tutti alle sue hore l'offitio suo. Et se lascieranno di recitarlo intieramente, & debitamente siano dal Priore ad arbitrio suo graue mente puniti.

Et se alcuna volta per essere loro occupati nelli negotij communi, ò vero in altra obedienza, non

potranno così alle hore debite recitare l'offitio loro in tal caso doueranno, ò prima, ò dopoi finite le oc cupationi, in ogni modo recitarlo, il che s'intenda anco detto dal Procuratore del Conuento,

Di quelli che si hanno da promouere alli sacri Ordini. Cap. V.

QVELLI Frati che s'haueranno da promouer'à gli Ordini sacri, minori, ò maggiori, siano prima tutti dal Padre Generale, ò vero dal Padre Prouintiale, con il Visitatore della Prouintia, nella sua visitatione, esaminati circa la scientia, vita, e costumi, & nascimento. Et dall'altra parte diligentemente ricerchino ancora fede della loro età legitima al prescritto del Sacro Concilio di Trento alla sess. 23. cap. 12. de Reformatione, mà fuori dell'atto della Visita li Prouintiali, & Visitatori congiontamente habbino autorità di concedere le lettere dimisorie a quelli, che in caso di necessità si douranno promouere à gli Ordini sacri. Et a quelli che cō questa diligenza saranno ritrouati idonei, & atti, daranno licenza, e facoltà di riceuere gli Ordini con sue lettere dimissorie, ò commendatitie, con le quali facciano principalmente testimonian-

za della vita loro, della dottrina, & dell'età legitima di quelli.

De Confessori, & Predicatori. Cap. VI.

LI Confessori tutti dell'ordine nostro, à quali di presente, è già commesso l'Offitio di sentire le Confessioni di persone secolari, o vero che per l'auuenire vorranno esser ammessi à tali Confessioni, debbono prima dal Padre Generale, & Prouintiale nella sua Prouintia insieme co'l Padre Visitatore diligentemente esser essaminati sopra la scienza, & costumi loro, ò vero questi da altre idonee persone gli faccino essaminare. Et quelli che à giuditio di esso Padre Generale, del Prouintiale, & del Visitatore, o vero delli Essaminatori non saranno approuati, nõ siano altrimente esposti all'essamine de gl'ordinarij.

Niuno frate sia posto per Curato nella Parochia di San Primo, nè ad altra cura annessa ad alcun Cõuento da qualsiuoglia Prouintia senza saputa, o licenza del Reuerendiss. Padre Generale.

Li Priori ne i suoi Conuenti constituiscano e deputino li Confessori, li quali Confessino li frati dell'ordine nostro, & a quelli per questo diano special'autorità, riseruandosi però alcuni casi secondo

la mente di Papa Paolo V.il quale alli Superiori della Religione leua la potestà di obligare qualunque Frate si sia confessarsi da loro.

Se alcun Frate sarà cõpreso d'hauer cõmesso qualche peccato nel ministrar il Sacramẽto della Penitenza, à questo tale sia interdetto il poter cõfessare per sẽpre,ò per alcun tempo,secondo il merito della colpa sua. Et di più sia anco tenuto ad arbitrio del P. Generale a fare,& dare la condegna sodisfattione del sacrilegio, ò mal essempio ch'egli hauerà dato.

Il medesimo s'hauerà da fare con quelli Frati, li quali di presente sono in offitio di predicare,ò vero che per l'auenire a tal Ministerio vorrãno essere ammessi.Percioche questi,nella Diocesi doue vorãno predicare,prima deuono hauere la beneditione dal Vescouo,se nelle lor Chiese vogliono predicare,mà se nelle Chiese d'altri vorrãno predicare,prima debbono dall'istesso Vescouo hauer licẽza, e facoltà secõdo il decreto del Sac.Conc Triden.alla sess.5.c.2 de Reform.& alla sess. 24.c.4.de Reformatione.

Con l'istessa ragion,& maniera dal Padre Generale,ouero dal P.Prouintiale,& Visitatore si haueranno da esaminare tutti li Sacerdoti nostri circa il modo di celebrare le Messe,li quali oltre l'intelligenza,e deuotione cõdecẽte,deuono ãcor hauere,& osseruare il modo esteriore,ne i riti,e nelle cerimonie

conuenienti, & ordinate a edificatione de gli audienti. Et quelli, che non esser idonei, ne saranno giudicati, tanto tempo siano dalla celebratione sospesi, sinche da gl'istessi Padri in vn'altro simil essamine fatto in scritto siano approuati.

Del Nouitiato, & Ginnasio Capitolo VII.

ESSENDO vero che tutti gl'ordini de Religiosi, in due cose principalmeute consistono, cioè nella bontà della vita, & nelle lettere, accio che all'Ordine nostro niuna di queste cose habbia da mancare, ordiniamo, & comandiamo, che in ciascuna Prouintia s'instituisca vn Nouitiato, & vn Ginnasio, o vero luogo da imparare lettere, & prohibiamo l'accettare Nouitij se non conforme alla Bolla di Papa Sisto Quinto, & la moderatione di Papa Gregorio XIIII. & la dichiaratione delli Illustrissimi Signori Cardinali sopra li Regolari.

Et quando la necessità ricercarà, che in qualche Conuento vi siano alcuni Nouitij separatamente, conforme alle Regole del modo d'instituire Nouitiati di Papa Clemente Ottauo, il Padre Generale, ò vero il Prouintiale, di commissione di esso Padre Generale

nerale ordinarà a qualche frate intelligente, che instruischi, & insegni letere, & buoni costumi, a quelli Chierici, che stanno fuori del Nouitiato, e fuori del luogo del studio, il quale sia sottoposto come gli altri Frati al suo Priore del Monastero doue stà, & non goda d'altro priuilegio, se non c'habbia la sua voce nel Capitolo generale, qual Maestro sarà eletto dalli Superiori d'essa Prouintia, & astringendo, & obligando li Priori ad esseguire questo fatto, sotto le pene arbitrarie al detto Padre Generale.

Et se quel Conuento doue è stato ordinato il Studio, ò doue sono collocati li Nouitij professi per studiare, non potrà sostentare, ne alimentare tutti questi Nouitij, & studenti, il Padre Generale ordinarà, che tutti li altri Monasterij della Prouintia per sussidio contribuiscano quanto sarà necessario.

Della qualità di quelli, che si debbono riceuere nella Congregatione, dell'acostumargli, & del Maestro loro. Cap. VIII.

NIVNO possa essere riceuuto, nè accettato per Chierico nell'habito nostro, il quale nō sia nato legitimo, & de parenti di buona fama, sano di corpo, & di mente ancora. & che a giuditio delli

Frati non ſia ſtimato atto, & idoneo ad imparare, & anco a ſoſtenere le fatiche dell'ordine noſtro.

Non ſi accetti alcuno inanzi alli quindici anni compiti, ſaluo ſe il Padre Generale per qualche cauſa graue non giudicaſſe douerſi fare altramente.

Quello che ſi ha da riceuere ſappia di più leggere,& ſcriuere,& anco almeno ſappia fare le cõcordanze,eccetto ſe quello non foſſe di così buona diſpoſitione,che cõ la prontezza,& acutezza del ſuo ingegno deſſe ſegno euidẽte di douere nelle lettere e nelle virtù fare profitto,& progreſſo grande.

Ma quetli che p Cõuerſi ſi hauerãno d'accettare, ſe ſia poſsibile ſiano di età maggiore, & eglino ancora ſiano legitimi,ſani di corpo,& gagliardi,come quelli c'hãno da ſoſtenere le fatiche,dell'Ordine.

Li Donati,& Oblati,che anco laici ſono detti nõ ſi accettino nell'Ordine noſtro,ſe non ſaranno entrati nelli vent'anni.

L'offitio proprio di queſti ſarà il fare con carità, & humiltà li ſeruitij del Conuento, ſeruire alli Frati di ordine del Priore, coltiuare le vigne, tener cura de gli Horti,& altre ſimili coſe. Ne permetterà il Priore,che queſti tali ſtiano molto tempo otioſi,nè vagabondi,mà gli douerà tenere ſempre in qualche opera neceſſaria,

Colui che ricerca d'eſſere nella Religione accet-

tato,

tato, nõ deue così subito essere riceuuto, mà vna vol ta, & vn'altra ancora dal Priore del Cõuẽto deue ri mandarsi a casa sua, & fra tanto dalli Padri più pro- uati, con ogni diligẽza si ricerchi la volontà, la sciẽ- za, la vita, & li costumi di quello, & le cagioni tutte, quanto sia possibile. Et quello poiche vuol essere Re ligioso, fra questo tempo deue souente venire al Cõ uento, & iui confessarsi, & communicarsi spesso, & apprendere li costumi dell'Ordine.

Il quale poi se a giuditio delli Padri più antichi sa rà stimato degno d'esser'accettato, si proponerà nel Capitolo del Conuento, se per voti secreti della mag gior, & più sana parte sarà giudicato degno di esse- re riceuto, all'hora il Priore subito ne scriua al P. Ge nerale, narrãdogli quello, che veramẽte, & ne l'ani- mo suo sente di questo tale, che desidera farsi Reli- gioso, & mãdi ancora in scritto le testificationi del- li Frati, & il Padre Generale nella sua visita di nuo- uo riconosciute le dette lettere testimoniali haute prima dalli Frati, & sentito ancora il Priore del luo go, determinarà quello che si hauerà da fare.

Ma oltre a tutte le dette cose, li Superiori auuerti- scano bene, & guardino, che non si riceua alcuno, sia chi si voglia, il quale la Cõgregatione nostra nõ possa commodamente, & con le solite entrate, & rẽ dite, & consuete limosine alimentar, & sostentare

Si

Si ricordino li Superiori, ancora della Scommunica posta dal Sacro Cõcilio di Trento alla sess. 25. cap. 16. de Regularibus, contra quelli che danno, ò riceuono alcuna cosa (fuorche il vitto. & vestito) sotto qualsiuoglia pretesto, ò colore dal Nouitio, ò vero dalli suoi parenti, propinqui, ò curatori, ancorche spontaneamente dato, & offerto nel tempo, che il Nouitio stà nella probatione, & contra quelli ancora, che non restituiranno all'istesso Nouitio, tutte le cose sue, & in caso ch'egli inanzi la professione volesse ritornare al secolo.

Al Nouitiato sia eletto, & constituito vn Maestro de Nouitij, il quale deue essere alcun Padre fedele, secondo la Regola di Papa Clemente Ottauo, & nelle cose spirituali, e della Religione suffitientemente versato, il quale instruisca li Nouitij, & gli insegni li costumi della Religione, l'offitio diuino, le cerimonie, & gli mostri come eglino si debbiano esteriormente, & interiormente portare, essortandogli, & ammonendogli dolcemente, & tale sia, che tutti quelli che nel Nouitiato sono, l'habbino d'amare, & a cui posino li Nouitij in ogni sua perturbatione sempre hauere ricorso, & anco con molta fiducia scoprirgli li secreti suoi, & da cui posino in tutte te loro occasioni sperare, & riportare consolatione, & conforti di salute.

Del

Nel modo di veſtire li Nouitij. Cap. IX.

QVANDO ſi haueranno da riceuere, & veſtire li Nouitij, prima ſiano raſi, & ſi calzino al modo delli Frati, & poi ſi veſtino la Tonica dell'Ordine, con vna veſte da ſecolare di ſopra; & poi ſi conducano nella Chieſa,& proſtrati nel mezo ,il Priore gli dimandi, che coſa cerchino, al quale eſsi Nouitij riſpondendo dicano Miſericordiam Dei, & Ordinis. Et leuatiſi in piedi, il Priore gli eſponga l'auſterità, & il fondamento dell'Ordine, cioè la pouertà, ch'è il viuere ſenza hauere, ne tenere coſa alcuna propria, ne in particolare. ſeruare perpetua Caſtità, & Obedienza volontaria ſin'alla morte. Et eſpoſte queſte coſe, il Priore di nuouo ricerchi la volontà di quelli. Et riſpondendo loro,con l'aiuto di Dio voglino oſſeruare ogn'vna di queſte coſe, rinontiare al mondo, & alle pompe del Diauolo, immediatamente, ſi benediranno tutti li veſtimenti,ſe ſaranno nuoui,nel modo che nel fine di queſto libro ſarà ordinato.

Della forma, & qualità delle vesti, delli Frati nostri. Cap. X.

SIANO le Vesti delli Frati della Congregatione nostra tutte di vna istessa forma, & di vn medesimo colore, cioè ferrugineo, che si chiama Taneto oscuro.

Inhibiamo poi, & vietamo ogn'altro colore nelle vesti delli frati, & qualsiuoglia curiosita', così nella forma, come nella materia, quale imiti l'habito delle persone secolari, ò vero che non conuenga alla pouerta', & honesta' nostra, sottopena della perdita delle vesti, & della priuatione dell avoce attiua, & pasiua, a quelli c'haueranno gli ordini sacri, & a gli altri pena d'vna disciplina Capitolare ad arbitrio del Superiore.

Sia l'habito de gli Oblati differente da quello de li Conuersi, di modo che li detti Oblati portino solo vna Tonica, & vn Tabarro corto sin'alli ginocchi, ò vero a meza gamba. Et li Conuersi vestino come gli altri Frati, eccetto che la loro honesta', ò patienza sara' longa solamente sin'al genocchio. Li Nouitij poi tanto li Chierici, quãto li Conuersi portaranno l'habito semplice solamente.

Li Chierici, & li conuersi ancorche professi siano

no, non haueranno voce alcuno in Capitolo, nè attiua, ne passiua, se non saranno ordinati almeno nell'ordine di subdiacono: Ma non dimeno siano obligati venire nel capitolo delle colpe ancorche non siano chiamati.

Non si dia più licenza ad alcun frate di prendere ordini Sacri, il quale non sia espressamente professo. Et chi fara' altrimente sia sottoposto alla pena della colpa più graue, & di più per doi anni sia priuo dell'offitio, della voce, & del luogo in Capitolo & in choro.

Li Cappelli quali vsano li frati siano di forma decente e del colore del vestito o almeno di colore negro. Similmente tutti portino le scarpe decenti, & honeste.

Niun Frate porti guanti, se non in viaggio, nè vsino altra cintura, che di negro colore con la fibbia di ferro, ò di osso humile, & vile.

Non si portino Ferraiuoli, ò vero Mantelli per la Città, nè per le Terre, se non quando pioue, & anco per necessità alcuna volta si potranno portare. Li Berrettini non si vsino, nè portino in modo alcuno fuori del Monastero, & se nel Conuento si portano, siano però semplici, & senza artificio alcuno.

Dellle Celle de Frati, & loro mobili, & ornati. Cap. XI.

HAbitino tutti li Frati della noſtra Congregatione, nelle Celle del Dormitorio a loro conceſſe, & non in altro luogo, nelle quale ſiano li mobili, & ornati tali, quali allo ſtato della pouertà, di cui habbiamo fatto profeſsione, conuengono. Niuna coſa di ſuperfluo ſia in eſſe, nè anco niuna coſa neceſſaria vi manchi. Siano li muri delle Celle nudi, & ſcoperti, ne ſia ad alcuno lecito appendere a quelli coſa alcuna, ſe non forſi qualche ſtuora per cauſa di ſanità. Non vi ſi tengano Hiſtorie, nè imagini, o figure laſciuie, vergognoſe, nè profane. A ciaſcun Frate ſia prouiſto di letto decente, & religioſo, di vn Tauolino, vna ſedia, vn candeliero, ò lucerna.

Niun Frate ſia di qualſiuoglia conditione, ancorche infermo, tenga coperte di ſeta, pretioſe, ò delicate, nè curioſe.

Doi volte l'anno il Priore con doi Padri de' più graui viſiti tutte le Celle del ſuo Conuento, & li Frati ſiano tenuti dare. & conſegnare al Priore per ſe, ouero ad altri di ſuo ordine tutte le chiaui delle Celle, & di qualſiuoglia caſſa, armario, banco, ò di

altro

altro luogo, che sia in dette Cella. E trouandoui alcuna cosa, la quale non conuenga alla pouertà, & honestà nostra, il Priore le leuarà del tutto, & le metterà nel Vestiario, ò vero vendendole, ne comprarà altre cose più honeste, & opportune. Et di più castigarà anco quel frate di chi era la Cella, secõdo la grauità della colpa. L'istesso ancora sarà trouandoui libri profani, ò altra cosa simile, la quale repugni alla professione, & honestà della Religione.

Del Capitolo Generale, & di chi habbia da interuenire in quello. Capitolo XII.

IL giorno del Capitolo Generale, ogni tre anni sempre s'intenda esser intimato la feriaquinta della quarta settimana doppo Pasqua di Resurrettione.

Si celebrarà poi il Generale Capitolo in quella Prouintia, la quale sarà stata designata, secondo l'ordine delle Prouintie, de quali si hauerà da eleggere il Generale, & in quel Conuento della Prouintia, che nel Capitolo precedente si sarà determinato.

Et accioche per il numero grande, & moltitudine de'Padri, che conuengono al Capitolo Gene-

rale, non nasca confusione, & non si faccino spese intollerabili per la pouertà de' Conuenti. Ordiniamo, che al Capitolo Generale non vadino se non il Reuerendissimo Padre Generale, il Procuratore dell'Ordine, li Prouintiali, li Visitatori, li Priori, li Padri che sono stati Generali, & li Discreti di ciascũ Conuento, quali saranno stati eletti per voti secreti dalla maggior parte delli Padri del Conuento solamente, doue stanno almeno cinque Frati professi, & constituti in ordine sacro. Et quando li voti fossero pari, quello s'intẽda esser Discreto, il quale prima sarà professo. Et tutti questi nel Capitolo Generale haueranno voce attiua, & passiua all'elettione del Generale. Di più andaranno ancor al detto Capitolo tutti quelli Padri, che dal Padre Generale per lettere publiche, o priuate per cagione di Dispute, o vero de' Predicationi, o vero per alcun altro publico offitio in detto Capitolo, saranno chiamati. Mà questi però non haueranno voce alcuna in esso.

Et le spese del viaggio di quelli che vanno al Capitolo Generale, si prouedano dalli suoi Conuenti, secondo che sara tassato dal Padre Generale, o vero dall'istesso Capitolo Generale conforme alle qualità loro.

Dì

Di quanto s'habbia da fare nel Capirolo Generale. Cap. XIII.

IL Reuerendissimo Padre Generale, congregati tutti li Padri vocali, doppo la santissima Messa dello Spirito Santo solennemente cantata,dato il segno con la campanella,nel principio di esso capitolo posto in luogo decente, & doue tutti possino stare, dica Adiutorium nostrum in nomine Domini,&c.Finito questo commandi a tutti, & a ciascun di loro,se alcuno di essi hã no lettere alcune dalla Sãtità di Nostro Signore, ò vero dall'Illustrissimo Signor Protettore diretto al Capitolo Generale, subito le esponghino da leggersi. Et nõ esponendosi lettere alcune, faccia questo precetto trè volte successiuamente in breue spatio di tempo, & la terza volta lo commandi sotto pena di scommunica. Et se alcuno essibirà alcuna di dette lettere, ordiniamo, che con la debita veneratione siano accettate, & lette alla presenza di tutto il Capitolo, & à quelle in ogni cosa (come è conueniente) da tutti sia obedito. Onde se per virtù di esse, alcuno di detto Capitolo Generale, ò vero qualsiuoglia altra persona sarà instituito, & dessignato per Presidente del Capitolo Generale, quel tale sia per

Pre-

Presidente di esso Capitolo, riconosciuto, & accettato, & faccia l'Offitio di Presidente con tale, e tanta autorità, quale, & quanta da Nostro Signore, ò vero dal Signor Protettore gli sarà stata concessa. Il qual Presidente hauuta l'obedienza prima, & la riuerenza dal Padre Generale, & successiuamente da gli altri Padri, parendogli bene, potrà far vn breue ragionamento a tutti li Padri di essortatione.

Mà se nè da Sua Santita', nè dal Signor Protettore sarà alcuno destinato per Presidente, all'hora dalli Padri per voti secreti si eleggera' vn Presidente, il quale eletto subito il Padre Generale, con doi Giudici da eleggersi (come si dira' più a basso) assisteranno alla mensa del Capitolo, & iui essaminaranno tutte le lettere delli Discreti delle Prouintie, & leuaranno via ogni controuersia che vi fosse di quelli che hanno voce attiua, & passiua in Capitolo.

Oltre di questo, quelli Padri che hanno voce nel Capitolo Generale, per voti secreti eleggeranno & deputaranno doi Padri Giudici di tutte le cause del Capitolo, li quali terminaranno, e diffiniranno tutte le controuersie, le differenze, & querele, che saranno date per accusationi, o in altro modo, & di qualsiuoglia causa, tanto de Frati, quanto anco de secolari, contro li frati.

Et

Et quando le cause tutte non potrãno terminarsi, il Padre Generale, che sarà creato, le commetterà ad alcuni Padri più antichi, & più periti, li quali sentite le ragioni di ciascuno, & attendendo solo a quelle cose, che spettano alla pace, determinaranno il tutto. E le decisioni tutte, che da questi Padri Giudici saranno fatte, si descriuano in vn libro, & da loro siano sottoscritte, dalla sentenza de'quali a niuno sia lecito appellare, eccetto se la parte non fosse absente, o vero non fosse stata sentita, nel qual caso prouederà poi conforme la ragione, il Padre Generale, che sarà eletto.

Li Padri assistenti alla mensa, trattino, proseguiscano, & faccino tutti li negotij capitulari. Et principalmente discutino con diligenza, & ricerchino conto delle administrationi, & gouerni di quelli, che nel capitolo passato hauerãno hauuto qualche offitio, cioè del Padre Generale, delli Prouintiali, de Visitatori, de Commissarij se ve ne saranno stati, & de tutti li Priori.

Et questo si farà non solo in sentire le querele, se alcune saranno date, ma' nel riueder ancora, & riconoscere gli atti delle loro amministrationi, li processi, le sentenze, & altre cose simili. Et anco le relationi sũmarie del stato di ciascuna Prouintia delli Cõuenti, & in in somma di tutte quelle cose, quali

poi in Capitolo necessariamẽte si hãno da riferire.

Di più riconosceranno ancora gl'Inuentarij di tutte le cose mobili, & immobili di ciascun Conuẽto, quale dalli Visitatori, o vero dalli Discreti saranno presentati.

Vedranno parimente li conti del speso, & del riceuuto, & poi dimandaranno della vita, & costumi di qualunque Frate, che sia stato in quella Prouintia, & breuemente riferiscano il tutto ò sia lodeuole, ò vero altrimente.

Auuertiscano però, & guardano bene, che dalli detti loro non si cagioni infamia a persona alcuna contro l'ordine della Giustitia, & detla Carità.

Oltra di questo li Visitatori, li Prouintiali, & il Padre Generale esponeranno tutte quelle cose, quali conosceranno degne d'essere notate, & riferite, tanto di tutta la Religione insieme, quanto anco di ciascuna Prouintia, ò sia per rispetto delli Monasterij, o pur sia per rispetto delli Frati. Considerino di più se sia necessario fare altri Decreti, statuire pene più graui, ò altri remedij più opportuni, specialmente nelle cause di maggior importanza, tanto alli Conuenti, quãto alli Frati ancora, le quai cose poi fossero giudicate degne di essere di nuouo nel capitolo trattate, e riconosciute.

Ciascuno Discreto fedelmente esponga prima

quelle cose,de quali dalli Frati del suo Conuento ha uerà hauuto commissione. Et poi sia interrogato di tutto quello che pertiene alli Frati, & al Conuento, di cui egli è Discreto,& al tutto fedelmente, & sinceramente risponda.

Et fra l'altre cose ricercaranno da essi,se il Padre Generale, li Prouintiali, li Visitatori, li Priori, & altri Offitiali, nelli suoi offitij habbino osseruate le Constitutioni, li Decreti, & la Regola, & se l'hanno fatte ancora da gli altri osseruare, & se hanno in questo tralasciato cosa alcuna, dimandino gl'impedimēti,& le cagioni,perche non si siano osseruate.

Di queste dimande, & relationi così fatte potranno li Padri Assistenti alla mensa,insieme con il Presidente conoscere, & sapere quelle cose, che saranno degne di riprensione, & di correttione,& quali ancora si debbiano lodare, commendare, & approuare. Et così trà di loro poi trattino, disponghino,diffiniscano,commendino, cōdannino, e puniscano quelle cose che alla maggior parte di essi parerà più espediente.

Similmente li detti Padri ordinino, & stabiliscano tutto quello, che giudicaranno esser bene, & vtile per alcun luogo particolare, ò vero generalmente, per benefitio, & vtile commune, & massime quelle cose, quali conosceranno esser atte, &

pertinenti all'osseruanza, & essecutione della Regola, & Constitutioni dell'Ordine, fatte in questo Genrale Capitolo, & che possino seruire ad accrescere la pietà, & disciplina regolare.

Queste cose dunque così deffinite, & ordinate, si riguardano, & pertengono a tutto l'Ordine, & se dalla maggior parte del capitolo saranno approuate, & accettate, haueranno virtù, & valore di ordinatione ad effetto solamente di metterle in vso, & consuetudine in tutto l'Ordine, ma non haueranno però forza, nè efficacia di Constitutione, se non doppo l'altro futuro Capitolo Generale.

Et tutte queste cose sopradette si trattino, & esseguiscano nel spatio di tre giorni, eccetto se la copia, & numero, & la grauità de negotij, che si hanno da trattare, non ricercasse tempo alquanto più longo.

Della elettione del Reuerendissimo Padre Generale. Cap. XIV.

IL terzo giorno del Capitolo, doppo la Messa del Spirito Santo solennemente celebrata, al suono della campanella, come è solito, congregati tutti li Padri, che hanno voce in capitolo, si farà l'elettione del Reuerendissimo Padre Generale in questo modo,

Par-

Partendosi tutti dalla Chiesa, & andando al luo go del Capitolo, si canti l'Hinno, Veni creator. Et nel fine si dica il verso Emitte Spiritum tuum, & creabuntur. Et renouabis faciem terræ. Et poi il Presidente dirà le orationi Deus qui corda fidel. Actiones nostras. Et le orationi di Santi Patroni nostri Barnaba, & Ambrosio. Poi dal Presidente fatta vna breue essortatione alli Padri circa la elettione, che si hà da fare, subito sentendo tutti, si recitino li nomi descritti di tutti li Padri Vocali. Et recitati questi, il Presidente con li Padri assisteranno alla mensa, sopra la quale sarà posta vna Bossola, & poiche ciascuno de detti Padri elettori hauerà scritto in vn picciolo bollettino il nome di quel Padre, qual egli vuol eleggere per Generale, ogn'vno metterà il suo bollettino in detta Bossola secretamente. Il che finito di mettere da tutti, subito il Presidente, & li prenominati Padri caueranno fuori della Bossola tutti li bollettini. Et poi diligentemente calcoleranno, & confronteranno li detti bollettini co'l numero di quelli, che hanno voce, & fedelmente riconosciuti, & considerati bene, dal Secretario del Capitolo sarà prononciato, & nominato per Generale quel Padre, nel quale più voti, ò suffragij sopra la metà de Vocali haueranno consentito, o vero quello, che di alcun voto superarà la metà di tutti li voti del Capitolo.

Essortiamo però tutti, che in questa supputatione de voti tutte le voci di ciascuno per ogni modo siano secrete conforme al decreto del Sacro Concilio di Trento alla sessione 25. cap. sesto de Regularibus.

Della Elettione de' Prouintiali, Visitatori, & Priori. Cap. XV.

IL Padre Generale eletto, poiche insieme con quelli Padri, che sono stati Generali, & con li Prouintiali, haueranno diligentemente iuuestigato, quali Padri secondo le opportunità, & bisogni di ciascun Conuento, possino essere giudicati atti, & idonei al gouerno di ciascuna Prouintia; & di qualunque Priorato, esso solo co'l consenso però delli predetti Padri proponerà a tutto il Capitolo, quel Padre, che esso in conscienza sua giudicarà esser degno, & atto ad essere Prouintiale, Visitatore, ò Priore di ciascun Conuento. Et quello che hauerà la metà di tutti li voti, ottenerà l'offitio di Prouintiale, ò di Visitatore, ò di Priore.

Dell'offitio, & autorità del Padre Generale. Cap.XVI.

NON possa essere, ne essere eletto per Generale quello che non habbia trent'anni almeno compiti, & chi non sia sacerdote, & professo secondo la Regola della nostra Congregatione, & che non sia vna volta almeno stato Priore, ò Visitatore, ò Prouintiale, & che anco non sia molto inclinato, & disposto all'osseruanza delle Constitutioni dell'ordine nostro.

Al Padre Generale che sarà di tempo in tempo, con ogni riuerenza, & sommissione tutte le Prouintie, & tutti li Conuenti come conuiene, obediscano, ricordandosi delle loro professioni, nelle quali esse tutti solennemente a lui promisero obedienza. Et esso Padre Generale, il quale a tutti è Superiore, non perciò si reputi di esser felice solo per la potestà del dominare, ma molto più per la carità del seruire, come nella Regola ammonisce il Beato Padre Sant'Agostino. Sia egli in tutto essempio di buone, & sante opere, & procuri in maniera tale di accompagnare la Giustitia, & la Seuerità, con la Misericordia, & la Benigni

ch

che ne si lasci rimuouere da fare quello, che deue per debito dell'offitio suo, mà ne anco si scordi del tutto di sapere compatire alli figliuoli suoi quando sia necessario.

Sia diligentissimo, & molto vigilante circa quelle cose che sono sostantiali della Regola, & che cõcernono il stato della Religione, & specialmente habbi cura, che le nostre Constitutioni di tutta la Congregatione siano osseruate, solleuando quanto più sia possibile la Congregatione istessa da ogni grauezza, & la custodisca, e conserui in buono stato sforzandosi con ogni studio di amplificarla, & accrescerla di bene in meglio ogni giorno, & aumẽtarla maggiormente sempre.

In tutto il suo triennio visiti vna volta sola tutti li Monasterij dell'Ordine nostro, & nella sua visitatione hauerà per compagno il Visitatore.

Hauerà autorità il Padre Generale di concedere licenza alli Frati del nostro Ordine, di potere nelle publiche Vniuersità, e studij hauere il grado, & dignità di Dottore. La qual licenza però non darà se non a quelli, che per tre anni continui haueranno studiato Theologia, & per tre altri anni haueranno letto publicamente, & insegnato Filosofia, & Theologia ancora.

Quei Padri, che doppo la publicatione della Bol

la

la dell'Vnione, ſono ſtati Generali, habbino la precedenza nel foro, nel Choro,& nel Refettorio,com'è conueniente.

Habbia ancora il Padre Generale facoltà di aggregare perſone ſecolari, huomini, e Donne alla participatione di tutti gli beni ſpirituali, che di preſente ſi fanno, & per l'auuenire ſi faranno in tutta la noſtra Religione da tutti li Padri,& Frati di qual ſi voglia grado,e conditione.

Il Padre Generale habbi cura, & guardiſi bene, che ſenza giuſta, & ragioneuol cauſa non faccia troppo dimora in vn Conuento, acciò non dia grande ſpeſa alli poueri Monaſterij, & ancora acciò con la preſenza ſua,egli poſſa giouare à più Cōuenti.

Le Prouintie tutte quali ſono ſolite contribuire per la parte ſua li veſtimenti al Padre Generale, deuono ogni modo all'iſteſſo, nel tempo delle ſue viſite contribuire per tutto il ſuo triennio.

Quando il Padre Generale andarà a viſitare alcuna Prouintia, tutta la ſpeſa,che farà eſſo Generale,con il Compagno,& per li ſuoi doi caualli la pagara' la Prouintia ſteſſa,alla quale ſara' andato per viſitare, che è la ſomma di venticinque ſcudi.

Ma quando vorrà andare a qualche Priorato, quel Monaſtero al quale va', fara' tutta la ſpeſa del

viaggio

viaggio per detto Generale, per il Compagno suo, & per le due caualcature loro.

Et quando hauerà il Padre Generale d'andare al Capitolo generale, quella Prouintia, nella quale è eletto il detto Generale, pagarà tutta la spesa del viaggio suo.

Auuertiscasi il Padre Generale, che senza ragioneuole cagione non faccia molti viaggi, acciochè con le sue spese superflue egli non aggraui troppo li Monasterij sotto nome di viaggio, ò del viuer suo

Non si dia pecunia alcuna al Padre Generale per confirmationi, sigillo, per scrittura, nè per qualsiuoglia altra cosa, ò causa che sia. Quelli che faran no altrimente, dal Capitolo Generale siano grauemente puniti.

Da quì innanzi nel Sigillo della Religione sarãno scolpite, & impresse le Imagine di Christo Signor Nostro Crocifisso, & delli Santi nostri Patroni Barnaba, & Ambrosio.

Della morte, & depositione del Padre Generale auanti al Capitolo. Cap. XII.

SE tal volta occorrerà alcuna causa graue, per la quale il Padre Generale innanzi al suo trien-

nio

nio finito, & innanzi alla celebratione del sequente Capitolo fosse giudicato degno d'essere deposto, & priuato dell'offitio del Generalato, li Prouintiali insieme cõ quei Padri, che sono stati Generali, & li Visitatori, accuratamẽte, & cõ ogni diligẽza, & cõside ratione (posto da cãto ogn'odio, e passione) essaminino, discutino, & inuestighino, molto ben le cause, & ragioni, che cõtro di lui s'oppõgono, & poi deter minino, giudichino, e faccino quello, che dalla mag gior parte d'essi sarà giudicato giusto, cõforme alla legge cõmune, alla Regola, & Cõstitutioni nostre.

Gli eccessi, & le cause, per le quali potrà, & dourà esser deposto, o priuato il padre Generale, debbo no esser graui, certi, & indubitati, & le proue ancora hanno da essere giuridiche, canoniche, & efficaci: percioche quelli, che hanno cura, & gouerno de molti, possono facilmente per varij, & diuersi rispet ti da molti ingiustamente essere calonniati, & infamati.

Li casi dunque saranno questi, cioè se il padre Generale non sente bene della Cattolica fede, se tiene vna vita dishonesta, vergognosa, & scandolosa, se non si sarà curato di fare osseruare dalli Frati le Constitutioni, ordinationi, & determinationi lau dabili della nostra Congregatione, se più, è più vol te egli haurà dissimulato le manifeste, & prouate

colpe graui, & gl'eccesſi de gli frati, o verō nōn gli hauerà puniti, & caſtigati conforme alli ſtatuti della Congregatione, & ſimile.

Vacando dunque il Generalato per morte, o per depoſitione, & priuatione di eſſo padre Generale il primo anno del Capitolo, ſi farà vna nuoua elettione di quello, nella Prouintia iſteſſa, nella qual'era ſtato eletto il General morto, o priuato. Ma ſe accaderà queſto nel ſecond'anno, all'hora ſucceda in luogo del padre Generale il padre Procuratore dell'ordine ſin'al futuro Capitolo Generale, con quella medeſima autorità, & piena facoltà che haurebbe il padre Generale ſe foſse in Offitio.

Ma s'accaderà che il padre Generale, & Procuratore Generale moiano dopo il primo anno, in tal caſo ſia vn Vicario Generale di quella Prouintia della quale era il Procuratore Generale, & s'eleggerà dalli Superiori di quella Prouintia ch'era il Procuratore Generale morto.

Dell'Offitio del Procurator dell'Ordine. Cap. XVIII.

IL Procuratore Generale dell'Ordine ſi eleggerà di quella Prouintia, nella quale deurà celebrarſi il Capitolo generale ſeguente, & hauera' la ſua

ſtanza

ſtanza, & habitatione in Roma, nel Conuento di San Clemente, o vero di San Pancratio per tutto il triennio, & ſarà della fameglia di San Clemente; Ma però non interuenerà all'elettione del Diſcreto del Conuento, nè meno s'intremettera' nell'amministratione del Monaſterio, ma ſolamente ſentira' le ragioni delli Frati, & gli fara' giuſtitia quando eſsiFrati ſi lamentarãno di eſſer'a torto dalli Prouintiali, o Viſitatori, o vero dalli Priori aggrauati. Et queſto s'intenda ſolo quando il Padre Generale ſia abſente dalla Prouintia Romana.

Hauera' il Procuratore dell'Ordine voto & voce alle elettioni, che ſi faranno nel Capitolo generale, & tenerà il ſuo luogo immediatamente appreſſo al padre Generale nelle proceſsioni, in choro, & in ogni altro luogo. Et doppo lui haueranno il luogo quei Padri, che ſono ſtati Ganerali, come Padri della Religione.

Il Procuratore Generale tratterà con la Santità di Noſtro Signore, & con l'Illuſtriſsimo Signor Protettore, tutte quelle coſe, & negotij, quale dal padre Generale, ò vero dalli Prouintiali gli ſaranno commeſsi con ogni diligenza, & ſollecitudine. Et la ſpeſa, che lui farà, & darà perciò al Conuento di San Clemente, la pagaranno quelli Monaſterij, che gli haueranno commeſſo le cauſe.

Le Prouintie tutte ogn'anno per susidio del Prõ curatore dell'Ordine, contribuirãno cinquanta scu di al Conuento di San Clemente.

Se il detto Procuratore hauerà bisogno di Caual lo, il Conuento di San Clemete gli darà le cose necessarie.

Morendo il detto Procuratore in qualsiuoglia tem po il P. Generale ne instituirà vn'altro con l'istesso voto, & auttorità.

Per li vestimenti tanto si dara a lui, quanto si dà al Procuratore di San Clemente.

Dell'Offitio del Prouintiale Cap. XIX.

LI Prouintiali si elleggeranno nel Capitolo Generale. L'offitio del padre Prouintiale è di visitare ogn'anno tutti li Conuenti della Prouintia sua, a tempo opportuno, insieme con il Visitatore, eccetto però quell'anno, nel quale il padre Generale farà la sua visita, il quale Generale (parendogli) potrà anco hauere il detto Prouintiale per compagno nella sua visitatione.

Il Prouintiale ha facoltà, & autorità, di poter priuare li Priori del suo Priorato, per li suoi delitti; Ma non però senza il consenso del Visitatore, & di quel

Priore

Priore che è capo della Prouintia, & anco di quelli Padri che sono stati Generali, se iui si trouaranno di stanza, ò vero per transito, ò anco per suoi negotij, & se sono in quella Prouintia, nella quale si dice che il delitto sia stato commesso, ò vero che poco lõtani siano dal luogo.

Nè verrà alla priuatione di alcuno, che prima nõ habbia ò à bocca, ò per lettere trattato, & conferto con il P. Generale, & datogli piena informatione di tutte le ragioni, che si pretendono cõtra quello, ch'è imputato reo, & aspettata la sua risposta. Et facendo incõtrario, cioè dispregiando d'auisare il Generale, ò vero scientemente, & malitiosamẽte peruertirà, ò preuenirà il negotio, sia ipso fatto priuato del offitio

La potestà poi, & facolta' di sostituire, & fare vn altro Priore in luogo del Priore morto, ò priuato, sia solamẽte in mano, arbitrio, et volõta' del P. Gen.

Potra' il Prouintiale imporre, & ingiongere penitenze a qualsiuoglia Frate della Prouintia sua, ma nõ però incarcerargli, nè castigare quelli Frati che sono fuori della Religione, nè dare sentẽza di pena grauiore, ò grauissima senza il consenso del padre Visitatore della Prouintia. Nè meno potra' dare alcuna delle sopradette pene a niuno di quelli Padri, che sono stati Prouintiali, ò vero Visitatori, ò Generali, ancorche ci fosse il consenso del

Visitatore

Visitatore della Prouintia, sin che non habbia prima dato auiso al padre Generale; purche non vi sia pericolo di danno al Couento, ò vero alla Prouintia, nel tardar molto a prouederui.

Non formarà processo alcuno il Prouintiale, cõtro qualsiuoglia Frate senza il Visitatore, a cui propriamente spetta, & pertiene il scriuere li processi per se stesso, ò vero deputare alcun Frate dell'ordine nostro, che gli scriua, sotto la pena della priuatione dell'offitio, li quali processi deuono farsi, & essere giuridichi.

Niuno ardisca, ò sia il Visitatore, o sia il Scrittore de processi, ò altro Frate di qual si voglia conditione, aprire, ne riuelare ad altri Frati, la carceratione di chi si voglia, nè manifestare le cose nei processi contenute di qualunque fatto. Et chi farà contro quest'ordine, incorra nella pena di quelli che riuelano li secreti della Congregatione.

Il Prouintiale nella Prouintia sua ha tanta autorità, quanta ne habbia il padre Generale in tutto l'ordine, mentre però che il detto padre Generale non sia in quella prouintia.

Non impedisca in modo alcuno, che il Priore nõ faccia l'offitio suo, ma lo lasci gouernare, & castigare li Frati suoi.

Morendo il Prouintiale il second'anno del suo

Pro-

Prouintialato, succedera il Visitatore in suo luogo. Nel qual tempo hauendo il Visitatore da visitare, il Priore che sarà capo in quella Prouintia, gli sarà cõpagno nella Visitatione.

Finito il tempo del Prouintialato, tutto il seguẽte triennio vacara' il Prouintiale dal Prouintialato, il che s'intende del Visitatore ancora.

Per gli vestimenti del padre Prouintiale la Prouintia tutta prorata contribuira' la parte sua.

Dell'Offitio del Visitatore Cap. XX.

LI Visitatori delle Prouintie eletti nel Capitolo Generale con ogni diligenza, maturita', & equieta' studino di fare l'offitio a loro commesso, & sollecitamente mirino, & guardino bene di non lasciare nelle sue Visite cosa, la quale da altri poi habbia da essere corretta, & emendata.

Il proprio offitio de Visitatori sara' di visitar insieme con li Prouintiali a tempo conueniente, & opportuno tutti li Conuenti e tutti li frati della Prouintia sua.

Descriuino, & notino in certi libri gl'atti di tutte le loro Visitationi tutti gli processi cominciati, o finiti che siano, tutte le sentenze da loro date, o vero dalli

dalli Commissarij, ò da altri Superiori contro qualsiuoglia frate, ò altra persona, tutti li Decreti, & ordinationi fatte. Et tutte queste cose le debbono tenere sotto custodia sicura, accioche finita poi l'amministratione di essi Visitatori, si presentino al padre Generale, ò ver'al Capitolo Generale seguente.

Li Visitatori teneranno il suo luogo appresso alli Prouintiali. Morēdo alcuno de Visitatori di qual siuoglia Prouintia, & in qualsiuoglia tempo, il padre Generale n'eleggera'vn altro in luogo suo, il quale hauera'il medesimo voto che hauea il morto. Alli Visitatori daranno li vestimenti quei Conuenti, nè quali essi di famiglia saranno stati collocati, & nè g'laltri susidij loro si serui l'vso antico.

Dell'Offitio del Priore del Conuento. Cap. XXI.

AL Priore come a padre da tutti gli frati in ogni cosa, & con ogni soggettione sia obedito (salui però sempre gli commandamenti de Superiori) e tutti gli rendano honore, & gli mostrino riuerenza singolare. Et esso Priore sappia benissimo, & conosca l'offitio suo, & virilmente l'esseguisca con prudenza secōdo le forze sue. A tutti sia essempio di buone opere, ne abusi mai della sua po-

testà, anzi tanto più egli da ogni licenza, & libertà si rafreni, quanto che ha alcuno nel suo Cõuento, che lo riprenda, ò emendi.

Le parti, & l'offitio del Priore sonno, il somministrare con pietà, & volontieri alli suoi sudditi le cose necessarie temporali, & spirituali, tanto nella sanità di quelli, quanto nelle infermitadi ancora.

Essorti souente li Frati suoi all'humiltà, all'obedienza, alla pouertà, alla patienza, alla castità, & altre virtù. Gli vada spesso eccitando, costringendo & sforzando à recitare al Signor Iddio le hore canoniche nel choro a suoi tempi determinati. Et comandi, che distintamente, & con deuotione si dicano, & religiosamẽte si cantino li diuini offitij, alli quali egli sarà sempre presente, se non sarà da qualche negotio commune, et necessario impedito.

Conserui li suoi frati vniti in vincolo di pace, & di carità fra di loro facendogli animo a sopportare con patienza le fatiche dell'ordine.

Sia poi il Priore talmente intento, & inclinato a procurare l'vtilità, & amplificatione del suo Cõuento, che & nella fabrica della Chiesa, & nel cercare di accrescere, & aumentare le rendite, & commodità della casa, a tutti la sua carità, & prudenza si rẽda manifesta.

Quanto meno sia possibile il Priore non riceua li beni, nè le elemosine date al Conuento, & se pur

le riceuerà, non le ritenga in modo alcuno appreſſo di ſe, mà il tutto intieramente deponghi nel luogo delli Depoſiti, ò vero al Depoſitario quantoprima fedelmente lo conſegni. Ma ſi come non può il Priore riceuere le pecunie del Conuento; coſi ne anco le deue ſpendere, ma faccia che il Procuratore d'ordine ſuo il tutto ſpenda.

Non faccia il Priore debito niuno, ſe non è de poco momento, ne meno faccia ſpeſe ſtraordinarie, ò grandi ſenza conſenſo delli Padri vocali del ſuo Cõuento.

Il detto Priore faccia l'Inuentario ancora di tutte le coſe mobili, & immobili della Chieſa, delli beni, & di tutte le ragioni, che al Conuento pertengono, e di quello ne habbia doi copie autentiche, vna de quali ſi conſerui nel proprio Monaſterio, & l'altra ſi reponghi nell'Archiuio del più nobile Monaſterio della Prouintia.

Si deputi in ogni Conuento vn luogo ſicuro, nel quale ſiano Armarij, ò Caſſe doue ſi rinchiudano tutte le ſcritture, le Bolle, li Priuilegi, Inſtrumenti, contratti, & tutte le ragioni del Conuento, & doue anco ſi conſeruino in luogo decente tutte le coſe più pretioſe della Chieſa, con il ſuo Inuentario autentico. Et quelle coſe le quali quotidianamente ſonno in vſo, & neceſſarie, ſiano nelle mani del Sacri-

ſta,

sta, in maniera però tale, che le cose sacre dalle profane siano distinte, & separate. La cassa poi delle cose pretiose habbia tre chiaui, de quali vna sia in mano del Priore, vna in mano di vn Frate deputato dal Capitolo Conuentuale, & l'altra la tenga il Procuratore del Conuento.

Se alcun Frate si sente ingiustamente offeso dal Prior suo, potrà con lettere hauere ricorso al Superiore, et prima ricorra dal padre Prouintiale, & poi dal padre Generale, ouero dal Capitolo Generale ancora: Ma però fra tanto nelle cause di correttione, ò altre, non si resti di dargli quelle pene, & castighi quali de iure, ò vero dal Concilio di Trento, ò vero per le Constitutioni a delinquenti sono prescritte, & ordinate.

Sia nondimeno obligato il Priore sotto graui pene ad arbitrio del Superiore, mandare sicuramente le lettere di quelli Frati, che di lui si querelano, ò vero dare a loro commodità, & facoltà di poterle mãdare per quella via, e modo che gli pare.

Gli Priori eletti in Capitolo Generale, frà otto giorni nelli suoi Monasterij constituiscano il Vicario, il Sacrista, vn Procuratore, vn Cellario, & altri Offitiali del Conuento, sopra di questo caricando la conscienza loro.

Non si toglie, ne leua al Priore per la presenza,

& aſsiſtenza del Prouintiale la poteſtà, et autorità di gouernare li ſuoi Conuenti, nè meno di punire li ſuoi frati; ma non potrà però incarcerare niuno frate ſenza ſaputa di eſſo Prouintiale, quando egli nel Conuento ſi troua, eccetto ſe non foſſe la cauſa tale che non ſi poteſſe, ò doueſſe con il detto Prouintiale participare. Percioche in caſo tale, al Priore baſtara' ſolo communicare, il fatto con il Capitolo ſuo Conuentuale.

Del Vicario del luogo di Reſidenza. Cap. XXI.

LI Monaſterij nelli quali ſi poſſono commodamente alimentare quattro Frati, ſiano ſtimati per Priorati.

Niun Conuento per l'auuenire ſara' chiamato Priorato, in cui ſempre, & per tutto il triennio, non vi ſtiano almeno quattro Frati, computato il Priore. Et doue ſtaranno manco di quattro, quel Cõuento ſi nominara' Vicariato, & quel Padre, che lo gouerna ſara' detto Vicario, il quale da quì inanzi non hauera' voce alcuna, nè voto nelle elettioni, eccetto ſe quel Conuento ſuo non foſſe membro di qualche altro Conuento. Percioche all'hora il detto Vicario hauera' voce in tutti gli atti di quel Conuento, di cui egli ſara' mẽbro, & potra' interuenire

all'

all'elettione, del Discreto di quel conuento, & essere ancolui Discreto, con la voce attiua, & pasiua, nel capitolo generale come gli altri.

Dell'offitio del Vicario del Conuento. Cap. XXII.

OGNI conuento della Congregatione nostra, nel quale siano sette Frati di famiglia, habbia vn Vicario, il quale idoneo sia, & atto a gouernare il conuento, & che con ogni fedelta' possa aiutare il Priore.

Offitio del Vicario è di essere sempre presente, e asistente a tutti li diuini offitij, di giorno, e di notte: non essere absente mai dalla Mensa comune, & ad ogni obedienza esser egli il primo, acciò se alcuna volta il Priore da negotij impedito, non potra' così sempre trouarsi presente, esso Vicario tenga il suo luogo, al quale da tutti per quel tempo sia obedito.

Et quando sõno chiamati li nostri Frati alle Processioni, ò vero alli funerali, egli hauera' ogni pensiero, & cura, che tutte le cose si faccino con buon ordine, & modestia.

Al Vicario pertiene, bẽ spesso vedere i luoghi del conuento, & fare con diligenza, che da niuno si rõpa il silentio ne i luoghi, & tempi ordinati.

Quando

Quando il Priore è absente, il detto Vicario riprenda corregga, & anco punisca le colpe leggieri & ordinarie, massime de frati più giouani, & delle colpe più graui sempre nè dia auiso al Priore.

Ogni volta che il Priore andarà a qualche luogo lontano, potrà il Vicario in tutte le cose hauer è tener il luogo suo, eccetto però se il Priore non gli hauesse specialmente, vietata alcuna cosa percioche all'hora non deue tentare cosa alcuna contro la volõtà, & precetto di detto Priore.

In absenza del Priore, vsi ogni diligenza il Vicario di conseruare il Conuento in stato buono. Non faccia mutatione alcuna senza saputa del Priore, ne meno attenti di fare cosa niuna di gran momento, saluo se ò grandissima necessità, ò vero euidente vtilità non ricercasse douersi fare altrimenti.

Nel tempo del Capitolo il Vicario non si parta dal Cõuento, eccetto se non fosse Discreto, nel qual caso il Priore ne constituisca vn'altro, che stia in luogo suo, il quale non dourà partire del Cõuento sin à tanto, che ò l'istesso, ouer'vn altro Priore non sara' ritornato.

Sara'anco cura del Vicario il fare, che nel Refettorio al desinare, & alla cena medesimamente si leggano le lettioni, ò latine, ò volgari, secondo le feste, & materie occorrenti dalli Frati più giouani, &

alle

alle debite, & conuenienti.

Al Vicario sia da tutti obedito, seruato però l'honore del Priore, acciò in quello nõ s'offenda Iddio. Et se alcuno da diabolico spirito instigato, prorompera' contra di lui con parole contumeliose, ò fara' alcuni atti irrisorij, ò vero dira' di non velergli obedire ò ardira' minacciarlo, ò fare alcuna cosa in suo dispregio, come vscire fuori del Monastero in dispetto suo, ò altra simile cosa. Questo tale subito, & ipso facto sia priuo dell'offitio che ha, del luogo, & della voce per tre anni. Et di più sia in arbitrio del Priore, di punirlo, & castigarlo, con digiuni, & discipline quanto vorra' secõdo la grauita' del delitto. Sia nondimeno in arbitrio del Padre Generale, ò vero del Prouintiale, il restituirgli la voce, & il luogo a suo volere.

Del offitio del Sacrista del Conuento. Cap. XXIV.

PER Sacrista del Conuento eleggasi vn Frate di conditione tale, che sia persona fedele, graue, prudente, non pigro, ma sollecito, & che a trattare diligentemente, & santamente le cose della chiesa, & de gli altrl sia molto inclinato, & ancora atto sia, & idoneo per sentire le cõfessioni de [illegible], & buo-

no per li consegli, e negotij del Conuento.

Il Sacrista principalmēte, & sopra ogni cosa habbia con ogni riuerenza diligentissima cura, & custodia del Santissimo Sacramento, del corpo del Signore, quale ogni otto giorni deue riuedere, & se sia bisogno rinouare. Sempre lo tenga in mondissima custodia rinchiuso, & in modo che da niuno possa essere aperto, saluoche da quello a cui saranno commesse le cose sacre. Et la chiaue della Custodia sotto vn'altra chiaue sempre si tenga riserrata. Nella Custodia vi siano sempre più Hostie piccole consacrate, accioche occorrendo communicare alcuno, non rimanghi la chiesa senza Sacramento.

Attenda accuratamente il Sacrista, che auanti al santissimo, e salutifero Sacramēto del corpo di Christo, di continuo giorno, e notte sia il lume acceso, nè mai resti estinto.

Habbia di più l'Olio Santo, in vn vaso d'argento, o di altra materia ornato, e decente per li nostri infermi, il quale si ricordi a suo tempo ogni anno di rinouarlo.

Sia anco diligente nel custodire, & conseruare con riuerenza, & honore le sacre Reliquie de Santi.

Faccia che nella Sacristia da tutti si serui silentio nel tempo, che si celebrano le Messe. Tenga sempre monda, & netta la Sacristia, & la Chiesa, scopādola

dola spesso, & leuando la poluere, & altre immonditie dalle sacre Imagini, & da gl'Altari.

Non si alienino in modo alcuno le cose della sacristia, siano di qualsiuoglia sorte sẽza cõsẽso espresso del Padre Generale, nè anco si prestino ad altri, nè meno si diano in pegno.

Quelle cose tutte che pertẽgano al culto diuino sempre si conseruino monde nette, ornate ben composte, & ordinate, mà specialmente li Paramenti, le touaglie li corperali Purificatori li vasi e tutte le altre cose che s'adoprano per vso della sãta Messa.

Se in quest'Offitio il Sacrista sara' negligente, il Priore hauera' da castigarlo. Et se li Priori saranno anco loro negligẽti in questo dal P. Generale, o vero dal Prouintiale grauemẽte siano ripresi e puniti.

Le Messe, il Matutino, & tutte le altre hore canoniche, le processioni ancora, & gli Anniuersarij attentamente si celebrino a suo tempo, & anco si cantino ne i giorni conuenienti. Et quando s'hauerà d'andare fuori alle funerali, ò vero ad altre Chiese per Messe solenni, ò per altra causa, non per questo però si deue in Conuento niuno tralasciare ne in parte di recitarsi in choro l'offitio diuino. Ma per vrgente necessità, parẽdo così al Priore, alcuna volta si potrà o poco prima, o poco dopoi dell'hora, e tẽpo ordinato, e cõsueto, in choro l'officio recitare.

In tutte le nostre Chiese intieramente si sodisfaccia a gl'oblighi delli Annuali, o vero legati de defonti. Et hauendosi a minuire o leuare alcuno di detti oblighi, & carichi per la pouerta' delle rendite, ciò si ha' da fare dal Padre Generale per l'hautorita', & facolta' che gli da il sacro Concilio di Trento, nella sessione 25. cap. 4. de Reformatione. Ritenendo però vna tauoletta nella quale siano descritti tali Oblighi facendosi mutatione di quelli acciò non si tralasci mai di farne almeno la cõmemoratione dall'istesso Concilio prescritta.

L'offitio poi della Beata Vergine Maria, si dica in choro, in quei giorni ne i quali è solito la Congregation nostra a dirsi, cioè la Quaresima, e la Aduento.

Dell'offitio del Procuratore del Conuento. Cap. XXV.

OFFITIO principale del Procuratore è di prouedere nelle necessità del Conuento, soprastare alla cucina, & ordinare le piatanze mattina, e sera, così in tempo di digiuno, come anco quãdo nõ si digiuna. Sia diligente, che alle hore dal Priore ordinate, ogni cosa sia preparato quantunque per all'hora fossero pochi Frati in Conuento. Habbia

cura

cura che le portioni delli Frati siano eguali,& non permetta,che nella mensa commune ad alcun Frate si dia piatanza,ò altro cibo particolare senza licẽza del Priore,eccetti li lauoratori, & li vecchi, infermi.

Veda bene il Procuratore,che non vi manchino li vtensili necessarij,& che si acconcino per tempo, quelli che si rompino,& le cose tutte distinte, & bẽ piegate, si riponghino a suoi luoghi.

Compir quelle cose,che alli Frati fanno bisogno però con ordine del Priore, il quale a tutti secondo la possibilità del Conuento prouedere le cose necessarie.

In oltre si ricordi delle Vigne,de gli Horti,& del Claustro, accioche tutte le cose siano vtilmente, & commodamente gouernate,sia sollecito nelle cause delle liti,di ritrouarsi à tẽpo opportuno con il Procuratore delle cause del Conuento al Palazzo,o vero in corte con il Notaro insieme, auuertendo che per negligenza,ò colpa sua non si perda la causa, ò ragioni del Conuento,ò vero che non si causi graue danno alcuno.

Habbia poi il Procuratore vn libro,in cui si scriuino tutte le rendite,entrate, cẽsi, & simili del Monastero,& vn altro libro ancora habbia,nel quale si scriuino tutte le spese,che si fanno di giorno in gior

no,& le lemosine, con tutto quello, che lui riceuerà distintamente, & a suo luogo.

Dell'offitio del Cellario. Cap. XXVI.

IL Cellario ha per offitio suo di hauere cura del pane, del vino, & ogni altro cibo, & questi, secondo la Regola, le Constitutioni, & secondo l'ordine che hauerà dal Priore, dispẽsarli opportunamẽte a chi sarà bisogno. Et mancando alcuna cosa necessaria, ò vero auanzando qualche cosa, lo deue subito auisare al Procuratore del Conuento.

Tuttti li presenti, & doni, che saranno dati, o fatti a qualsiuoglia frate, o vero alli Conuersi, & alli Oblati ancora, tutti senza dimora si consegnino in mano del Cellario, il quale poi li compartisca alli Frati secondo, che la necessità ricerca.

Et quel Frate che sarà compreso d'hauer fatto altrimente, ò vero conuinto, che habbia voluto farsi propria la cosa commune, come reo di furto sia condennato conforme la Regola, e secondo la grauità dell'errore ancora sia punito.

Di

Di alcune osseruanze della Congregation nostra, Del voto di Pouertà qual deuono osseruare li Frati. Cap. XXVII.

PERCHE li Frati tutti per la solenne professione che essi fanno, veramente, efficacemente, & con effetto cedono, & renontiano a tutti, & a qualsiuogliano, & quanti si vogliano beni, ragioni, & attioni, quali per all'hora, & per l'auuenire in qualsiuoglia modo, via, & sotto qualsiuoglia titolo, ò pretesto ad essi pertengono, non solo quanto alla vera, & reale proprietà, ma anco ad ogni pieno vso, & vsufrutto, senza punto riseruarsi cosa alcuna, in modo alcuno. Et questo in maniera tale, & di tal modo, che ne anco con parole possono dire essere cosa alcuna sua propria, ma nostra hanno da dire sempre. Perciò noi strettamente commandiamo, che nessun nostro Frate (ritornando al vomito come il cane) per se stesso, ne per altra interposta persona, habbia, ritenga, nè possieda alcuno priuato dominio, ne vso, ne vsufrutto de campi, terre, case, pecunie, rendite, ne beni alcuni mobili, ò immobili, nè per se mouenti di qual si uoglia sorte; Mà il tutto, & qualunque cosa di qual sorte si sia, ò somma, & qual si voglia mo-

do è via acquistata, o vero da qualsiuoglia persona donata, siano obligati, e tenuti a dare, & consignare il tutto in mera, & libera volontà, & nelle mani, & potestà del suo Prelato senza riseruarsi, ò ritenersi cosa alcuna per loro.

Onde tutto quello, che viene dato alli frati di elemosine, per messe, orationi, lettioni, Predicationi, confessioni, ò vero per qualsiuogli arte, artifitio, ingegno, industria, ò fatica il tutto si ponga in commune, & si dispensi a chi sarà bisogno, di modo che niun frate (come dice nella Regola il Beato Padre Agostino) operi a se stesso, ma ogni nostra operatione sia commune, & in vn fine solo si faccino. *Sarà* però cosa giusta, & ancora conueniente, che a quelle persone, per cagione di quali beni più copiosi, & maggior vtilità, ò commodità nè hauera il Monastero conseguito, anco si habbia particolar risguardo, & consideratione, nel dargli ne i suoi bisogni a luogo, e tempo più copiosamente, & con commodità maggiore.

A questa communità, cioè di porre ogni cosa intieramente in commune siano tutti obligati, e tenuti in tutto, e per tutto, anco li Superiori de luoghi.

Nel resto poi commandiamo in virtù de Spirito Santo, e di salutare obedienza, che se alcune pecunie saranno donate ad alcun Frate da qualsiuoglia persona,

sona, ancorche gli sia dato per rispetto suo proprio, & non in nome del Conuento, nel spatio di hore vintiquattro doppo l'hauere le dette pecunie riceuute, ò vero doppo l'essere il Frate nel Conuento ritornato, sia chi si voglia, quel Frate, il tutto fedelmente consegni in mano del Superiore, il quale poi le riponga nel Deposito per l'vtilità commune.

Il medesimo faccia il Priore di quelle pecunie le quali a qualche Frate in elemosina, etiam per rispetto della persona particolare saranno date.

Ordiniamo ancora, che niun Frate della Congregatione nostra, ò sia Superiore, o inferiore di qualunque grado, ò dignità ardisca in modo alcuno asportare, mandare, ne tenere fuori dell'Ordine vestimenti, panni, libri, ò altra qualsiuoglia cosa a lui concessa per vso suo senza licenza del suo Priore, se egli sarà suddito, & essendo Priore, senza saputa & consenso delli Padri del suo Capitolo. Et caso che si habbia anco tale licenza, & consenso di tenere alcuna cosa fuori, douerà nõdimeno lasciare nel Deposito vn'Inuentario chiaro, et euidente di tutte le robbe che hauerà fuori del Conuento.

Della cura de gl'Infermi. Cap. XXVIII.

ACcioche alli nostri Infermi sia maggior pace, & quie-

& quiete della mente, & con più prestezza se gli procuri la sanità del corpo ancora: Ordiniamo, che in ogni Monastero nostro (essendoui la facoltà) sia assegnato, & construtto vn luogo commodo per gouernar iui gl'infermi, & nel principio de l'anno, come meglio parera' al Priore constituisca, & deputi vn Infermiero il quale sia persona pia clemente prouida, e gioconda. Il cui offitio sara' di hauere buona cura de gli ammalati & anco delli forastieri. Et non potendo egli solo sodisfare, & attendere al tutto se gli dia vn compagno ò più di vno dal Priore secondo il bisogno.

Deue dunque l'Infermiero esser diligente molto nel procurare le medicine & tutte quelle cose che il Medico o il Priore hauera' ordinato & commandato a luogo & a tempo debito, & con carita' e pieta' volentieri & senza mormoratione fare tutti li seruitij necessarij benche vili siano, e stomacosi. Douera' souente visitare gl'infermi & quelli con pij essempi, & essortatione confortare e consolare inducendoli alla patienza & vera penitenza de suoi peccati. Et subito che qualche frate per infermita' si mettera' nel letto ancorche quella pericolosa non sia, deue prima confessare li peccati suoi & poi communicarsi & collocare ogni sua speranza in Dio solo. Et per questo ogni Conuento della nostra Cogregatione

se sia

se sia posibile, habbia nel luogo de gl'Infermi vna Cappella con l'Altare, doue ogni giorno gl'ammalati posino commodamente sentire la santisima Messa, & anco se sarà bisogno si posino communicare.

Non sia lecito a frate alcuno dell'Ordine nostro esercitare l'arte del medicare, se non occorresse forsi tal volta che alcuno fosse in grāde pericolo di morte, & poi all'hora non si potese hauere ricorso dal medico. Percioche in simile occasione, essendo alcuno frate esperto, & perito nella scienza del medicare, potrà per carità dare alcuni rimedij, & medicamenti, purche non siano velenati nè pericolosi, mà leggierj, e sicuri.

Auertisca però, & guardisi bene il frate di non intromettersi a medicare doue vadino tagli ò incisioni, o cauar sangue, o vero oue siano necessarij altri medicamenti forti, & dubbiosi, sotto la pena di scommunica, & di essere irregolare ancora.

Non stiano li Frati fuori del Conuento di notte, se non per cagione d'infirmità, hauuta però prima licenza dal Padre Generale, ò vero dal Padre Prouintiale.

Come ſi debbano accettare, e trattare li foraſtieri. Cap. XXIX.

POiche l'Hoſpitalità tanto piace à Dio, che molti huomini per quella (come ſi ha nelle ſcritture ſacre) gli ſono ſtati molto accetti, e cari. Per queſto noi ordiniamo, che li Priori, li Vicarij de luoghi, & altri Superiori con fraterna carità accettino e riceuino li Frati noſtri da qualſiuoglia luogo, che venghino, & a quelli facciano dal Fuoraſtiero ſomminiſtrare tutto quello che gli ſia neceſſario, hauendo riguardo al breue, o longo viaggio di quelli.

Alli Frati fuoraſtieri, ancorche ſiano Priori, nõ ſia lecito vſcir fuori del Conuento doue ſi trouano ſenza licenza del Prelato di quel Conuento, nè meno fare alcun altra coſa, la quale ſenza licenza non ponno fare li Frati del Conuento.

Non comprino li foraſtieri coſa alcuna, la quale ſubito non paghino. Nè tampoco diano, nè piglino in preſto coſa alcuna ſenza licenza del Priore, ò del Vicario del luogo, ſotto la pena delli Proprietarij.

Li Frati poi de gli altri ordini, & coſi anco li ſecõlari, ſe pur ſi accettano, non ſi ritengano però più di tre giorni, eccetto ſe non foſſe perſone tali che li-

centiandole, potrebbe generare ò graue scandalo, ò molto danno al Conuento. Nel trattare questi fuorastieri, si ricordino li Priori, & li Vicarij de luoghi della Constitutione di Papa Clemente Ottauo. Et hauendosi à ritenere più di tre giorni, ò vero se si debbiano licentiare, sempre si faccia Capitolo Conuentuale sopra di questo.

Non si ponghino li Frati nostri a fare viaggio alcuno senza hauere lettere del suo Priore, nelle quali si faccia mentione del tempo della partenza loro, & del termine prefisso di ritornare, le quali lettere subito che siano ritornati, deuono consignare al Priore.

Et chi farà altrimente, sostenga la pena della colpa più graue, & anco con digiuni, & discipline dal Priore del luogo sia castigato.

Quel frate adunque che sẽza lettere dal suo Priore andarà ad alcuno altro Conuento, sia subito carcerato, & stia prigione sin tãto che il Priore di quel Conuento non habbia hauuto lettere dal suo Priore sopra di questo.

Et quel Priore il quale sprezzata questa Costitutione, accettarà li frati fugitiui senza mettergli pregione, sarà sottoposto alla pena della priuatione dell'Offitio, della voce del luogo in Choro in Capitolo & in Refettorio per vn'Anno, & hauerà il luogo

 vltimo

vltimo fra li Sacerdoti.

Quelli Frati, che p obedienza ſono mãdati fuori della Città per negotij del Conuento,ò vero dell'ordine, ſe non torneranno nel termine aſſignato, & ciò ſia per negligenza,o malitia loro,& nõ per cauſa ragioneuole, ſiano cõ la pena grauiore caſtigati.

Quando ſonno li Frati in viaggio, non abandonino li cõpagni ſuoi dati à loro dal Priore, nè prendino altri compagni ſeco ſe non per neceſſaria cauſa. Non vadino per la Città ſe non accompagnati, & chi ſarà trouato,grauemente ſia punito.

Non mangino li Frati, ne beuano nelle Città con perſone ſecolari,maſsime con donne,ſe nõ ſonno Padri, Madri, Fratelli, Sorelle, ò parenti molto congionti. Et queſto ancora non ſi faccia in modo niuno ſenza licenza del Priore,la qual licenza egli non dourà dare ſe non di raro.

Commandiamo in virtù di ſanta obedienza a tutti,& a ciaſchedun de Frati noſtri, di qualſiuoglia cõditione,ò grado ſiano,ò dignità,che niuno di eſsi ardiſca di accettare,nè prendere legatione alcuna,ouero commiſsione di Prencipe alcuno,ò Signore,ouero di Cõmunità in cauſe ſoſpette, odioſe,& pericoloſe,ſotto pena della priuatione dell'offitio,ſe l'hauera,della voce del luogo,& anco della carcere ſecondo la qualita' del delitto,& volonta' del P. Generale.

Del

Del vso de cibi del Digiuno de Frati. Cap. XXX.

LA feria sesta perpetuamente si digiuni, eccetto li giorni di Natale, di Santo Barnaba, di Santo Ambrosio, & del Santo Patrone di alcuno Monastero, se verranno in tal giorno, & ancora eccette le ferie seste, che sono fra la Pasqua di Resurrettione, & la Pentecoste. Li degiuni della Santa Chiesa commandati, non si tralascino in modo alcuno da qual si sia nostro Frate, ne tampoco si lasci di digiunare la Quaresima, & anco l'Aduento Gl'Infermi secondo il consiglio del Medico, nõ siano costretti a digiunare. Quando li nostri Frati mangiano carne, sempre la sera alla cena se ne dia manco, che al desinare la mattina. Et li nostri Frati prendino senza mormoratione, ma con la santa benedittione del Signore quella parte la quale dal Priore gli sarà data, secondo la facoltà del Conuento, & contrafacendo grauissimamente sia punito.

De luoghi, e tempi del Silentio. Cap. XXXI.

DICENDO il Beato Padre Agostino nella Regola

Regola che niuna cosa si faccia nell'Oratorio (che è la Chiesa) se non quella, per cagione di cui egli è stato fatto, & d'onde ne ha preso il nome ancora; Perciò noi comandiamo che nelle Chiese della nostra congregatione non si faccia cosa, la quale non pertenga all'oratione, o vero al diuino culto, ma in esse sempre si serui il silentio. Non si senta iui alcuna voce più alta, niuno gemito, niun'alto sospiro, non strepito de labri, non rumori de mani, ò de piedi, nè co'l naso, ne con la bocca tossendo, o stranutando, ma guardinsi di non fare fastidio, ò molestia a quelli che dicono, ò cantano li Diuini offitij in quelle. Nulla reuolutione de fogli si faccia, se non quanto la necessità, & l'occasione richiede. Tenghino li Frati sempre gli occhi bassi, & rimessi, non girando, ò vagando in questa parte, e in quella quãdo sono, ò vanno per Chiesa. Niuno sputi innanzi a i piedi dell'altro in choro, ma postasi la mano alla bocca, modestamente si purghi, non facẽdo stomaco a gli altri Frati.

Seruino dunque li Frati silentio nell'Oratorio, nella Chiesa, nel Refettorio, nel Dormitorio, & nelle celle ancora, eccetto la cella del Priore, alla quale potranno tutti andare, per esponere a quello li suoi bisogni, & necessità.

Similmente quando li Frati mangiano fuori del

Refet-

Refettorio debbano seruare silentio. Potrà non dimeno il Priore quando vi siano altri Religiosi, ò Secolari a mangiare nel Conuento, con alcuni dispẽsare che posino parlare, & dire parole di ędificatione, ò vero necessarie nel ministrare.

Osseruino di più li frati silẽtio ancora da vn'Aue Maria all'altra. Et questa legge la seruano li chierici, li conuersi, & gli Oblati ancora, li quali conuersi, & oblati la mattina deuono principalmente andare ne'la chiesa, & iui ogni giorno deuotamente sentire la Messa, & poi dicano il suo Offitio, & poi vadino a fare l'opere, & essercitij loro.

Li Chierici parimente tenghino silentio sinche haueranno cantata la Messa, & fra questo mezo a cenni solamente & segni preparino in Sacristia, ò altroue le cose per la celebratione delle Messe, & diuini offitij necessarie. Longi sia da ciascuno Frate ogni modo di parlare vano, non si sentano scurilità alcune, non parole inhoneste, vergognose, & impudiche, fughino da ogni sorte di bestemmia, & di giuramenti. Et se alcuno scordato di se stesso, ardira dire Per Dio, Per la Vergine, per la Croce, per la fede di Christo, ò per il corpo di Cristo, di Dio, o per li Santi, o vero altre parole, & giuramenti di simil sorte, dal Priore sia grauemente punito, & castigato.

Nel Capitolo niuno parli se nõ accusando le col pe sue, o ver humilmente rispondendo al Priore, hauuta però prima da lui licenza di parlare.

Non vadino li frati fuori del Conuento senza licenza del Superiore, & sempre vadano almeno in doi, mà prima che partino, & subito anco ritornati, genuflessi, & con il capo scoperto, humilmente dimandino al Priore la Benedittione.

Niuno di loro quando sara' fuori del Conuento ragioni con Donne, se non per necessita' vrgente, & anco all'hora faccia poche parole, e sempre il suo Compagno sia presente. Quando sono fuori del Conuento, il Frate minore stia sempre in obedienza del maggiore.

Non vada Frate alcuno a casa de suoi parenti, amici, ne beneuoli, ne anco nel Conuento parli con essi, se prima egli non hauera' dimandata, & ottenuta licenza dal Priore.

Nel tempo del dormire, ò vero delle lettioni, ò del mangiare, non si faccia tumulto, ò strepito alcuno. Et chi fara' altrimente di quanto sia in queste nostre Constitutioni ordinato, secondo la grauita' della colpa, dal Priore sia grauemente castigato.

Della

Della lettione alla Mensa,& di alcune altre osseruanze. Cap.XXXII.

ALLA Mensa continuamente si legga quella lettione, che dal Padre Priore sara' assegnata, & con voce tale, che da tutti li Frati, che stanno nel Refettorio, chiaramente, & intelligibimente possa esser vdita, & iui (come gia' si è detto) si tenga silentio da ogni parte,& solo con cenni, ò segni si domandino le cose necessarie.

Nel tempo della Refettione non si permetta entrare alcun forense nel Refettorio, senza licenza del Padre Priore.

Doppo il mangiare vadino li Frati a doi, a doi alla Chiesa, ò vero ad altro luogo decente a rendere le debite gratie al Signore.

Niun Frate entri nella Cella di vn altro Frate, senza licenza del Priore, ò vero del Vicario, eccetto il Priore istesso. Niuno introduca altri Religiosi, ne secolari nella sua Cella, ne meno in quelli di altri Frati.

Nelle Celle si serui perpetuo silentio da tutti li Frati, tanto Conuersi, & Oblati, quanto anco dalli Sacerdoti, come già si è detto, & dalli Chierici ancora.

Le chiaue delle Celle delle casse, & de gl'armarij de frati siano di maniera tale, che volendo il Priore entrare in quelle, & di vedere che cosa dẽtro vi sia & ancora nelle Casse, & Armarij, egli possa subito & con facilità a suo beneplacito entrare, & vedere il tutto.

Dell'Ordine da tenersi nel Refettorio. Cap. XXXIIII.

FInita Nona in choro quando si digiuna, & finita Sesta l'Estate, & quando non si digiuna, sonato il secondo segno del disinare, tutti gli frati sedano fuori del Refettorio con silentio aspettando il terzo segno. Et fra tanto il Priore ordinarà che da alcuni frati più giouani si legga alcuna lettione di qualche libro vtile, eccetto se il detto Priore no volesse forsi correggere, o punire qualche frate o vero trattare di qualche negotio del Conuento, il che però egli con breuità dourà fare. Dato dunque il terzo segno, entrino tutti ordinatamente nel Refettorio, cominciando da gli vltimi. Et entrati co'l capo scoperto, fatta la riuerẽza all'Imagine vadino al suo luogo, & stando in piedi secondo l'ordine della professione sua, l'Ebdomadario cominci la benedittione della mensa, proseguẽdo gl'altri come stà nel Breuiario.

uiario ordinato. Finita la benedittione della Tauo la tutti s'accostino alla Mensa a suoi luoghi, & iui tā to aspettino, finche il Priore faccia segno di mangia re, & il Lettore habbia cominciato di leggere.

Fatto questo, li Frati mangino, mà non in modo però tale, che non solo le fauci, & il ventre (come il Padre Sant'Agostino nella Regola dice) pren dano il materiale cibo, ma l'orecchie, & l'anima an cora si pascano co'l Verbo Diuino.

Siano contenti li Frati di quelli cibi, che gli saran no posti innanzi, non cercando d'hauere maggior copia, ò migliori. Et li Ministri, & Seruienti non si partino mai dalla Mensa, finche non si siano rese le gratie, ma portino in Tauola le piatanze, & ciò che fà bisogno. Leuino quelle che auanza, e facciano con prestezza, e politezza quello che gli sarà cōmandato.

Questi se romperanno qualche vaso, ò vero spar geranno alcuna cosa genuflessi inanzi al Superiore dicano la colpa sua, & dimandino perdono alli quali darà il Priore quella penitenza, cha gli parerà più salutare.

Nessuna piatanza di che sorte si sia si mangi nel Conuento, la quale non si distribuisca communemente a tutti, sotto pena della colpa grauiore, eccetti li forastieri, & gl'Infermi.

Tutto quello che il Conuento per piatanza vorrà dare il tutto ad vn tratto ſubito ſe dia, & in Tauola ſi ponga, accioche le menſe delli Frati, aſpettando noui cibi, nõ ſi diſtolgano dal ſentire quello, che iui ſi legge.

La prima lettione cioè ſino a meza la refettione ſia latina, della Bibia, ò vero della vita de Santi, ò pur di alcun'altro libro vtile, & autentico. La ſeconda lettione ſia poi di qualche pio Autore, mà volgare per gl'Illiterati, e ſemplici, à finche eſsi ancora reficiati ſiano con la parola diuina. Et queſta ſeconda lettione continui ſino al ſine, & finche il Priore dica, Tu autem Domine.

Alla ſeconda Tauola, nella quale mangiano quelli che hanno letto, & ſeruito alla prima, non ſi portino cibi, ò viuande, che non ſiano ſtate anco alla Tauola prima. Et quelli che haueranno mangiato alla prima Tauola, non entrino più nel Refettorio, eccetto li Superiori, & li Maeſtri de giouani, alla preſenza de quali con modeſtia maggiore, con voce più baſſa, & con più preſtezza debbono nel mangiare eſpedirſi. La terza Tauola in niun modo ſi faccia, ſe non per quelli foraſtieri, quali vengono tardi al Conuento noſtro.

Dopò che ſiano reſe le debite gratie a Dio, li Conuerſi, & gli Oblati ritornino alli eſſercitij loro. Li

Chierici secondo il precetto del Priore vadino in Choro,ò vero nel Capitolo,doue imparino a cantare, e scopino il Monastero, ò pur facciano qualche altra cosa publica,e necessaria sin'all'hora di Vespro

Li Sacerdoti ancor esi orino,leggano,ò altra cosa commune facciano insegnino, & ammaestrino li giouani,guardandosi di stare molto tempo otiosi le quali cose tutte però si debbono fare con conditione,che ne in cella,ne fuori di quella niun Frate operi,ò faccia cosa alcuna senza licenza,& obedienza del Priore,sotto pena della più graue colpa.

Della Clausura de'Conuenti nostri. Cap. XXXIV.

TVTTI li Monasteri della Congregation nostra,& ciascuno di quelli ancorche in esi vi habiti poca famiglia de Frati,siano rinchiusi, & serrati sempre,& dalla loro porta non sia mai lontano molto il Portinaro,acciò quando sia bisogno,subito sodisfaccia a quelli,che alla porta batteranno.Ma però nõ deue mai il Portinaro introdurre alcuno nel Conuento senza licenza del Priore.

Se alcun Frate sarà dimãdato,deue senza dimora il Portinaro auuisare quel Frate, acciò egli vada, ò vero gli dica quello che risponder deue.

Hab-

Habbino li Monasterij nostri vna porta sola, ò vero doi al più per vscir fuori, vna grande per li Carri, che conducano le robbe nel Conuento, & l'altra minore per vso quotidiano delli Frati.

Le chiaui della porta maggiore stiano sempre appresso del Priore, & le chiaui della porta minore, il giorno le tenghi il Portinaro, & la notte le habbia il Priore sempre.

Habbino di più li Conuenti nostri anco vna porticella, per la quale dal Monastero si vada alla Chiesa per cagione delli diuini offitij.

Vn'altra porticella ancora si potrà hauere per andare dalla Chiesa in Sacristia.

Le porte poi delli Giardini, ò vero di altri luoghi per quali li Frati possino vscir fuori delli Monasterij, ò fuori de Claustri, in ogni modo, & quanto prima siano murate, eccetto se la necessità del luogo non ricercasse altrimente.

Non ardisca Frate alcuno nè Priore, nè suddito di qualsiuoglia grado, e conditione che sia, sotto la pena della priuatione dell'offitio, della voce, del luogo, & delle carcere, introdurre Dõna alcuna di quasiuoglia sorte ne i Monasterij, nè in alcun Conuento, secondo il precetto della Bolla di Papa Pio Quinto. Nè anco presuma alcuno sotto la medesima pena, di praticare, nè conuersare, o pernottare in casa

di

di qualsiuoglia Donna, quantunque ella sospetta non sia, nè di mala fama.

Non si permetta in modo alcuno, che persone secolari stiano di notte ne i Conuenti nostri, se non per nacessità grande. Et se pure per alcun caso vi staranno, il Priore deputi vn Frate di buona vita, esemplare, & prudente, che gli tengha compagnia, & gli serua doue fia il bisogno.

Ma bene essortiamo tutti nel Signore, & ammonendo gli ricordiamo, & auisiamo, che quanto più sia possibile, vogliano, & debbano fuggire, & schiuare la pratica, la conuersatione, & familiarità delle persone secolari, aliena molto dalli costumi Religiosi.

Del modo, che tener debbano li Frati occorrendo andare fuori del Monastero Cap. XXXV.

PER vigore della presente Constitutione ordiniamo, & prohibiamo, che niun Frate della Congregatione nostra, sia chi si voglia, ò Conuentuale, ò forastiero di qualsisia grado, ò dignità vada per le Città, ò Castelli senza hauer seco il Compagno, Chierico, ò Conuerso, ò Oblato asignatoli dal Priore, senza graue, e necessaria causa da essere cono-

conosciuta dall'istesso Priore.

Li Conuersi però,& anco gli Oblati se non son no molto giouani, facendo bisogno, si potranno mandar soli. Ma tuttauia niun Frate ardisca vscir fuori delle porte del Conuento senza licenza del P. Priore,& senza hauere da quello hauuta nell'andare,& nel ritornare la benedittione, la quale licenza non deue il detto Priore così facilmente dare,ma di raro. Percioche il discorrere souente, & andare li Frati spesso vagando per le Città, & Terre, è tanto lontano dal reconciliargli gli animi de secolari, & farcegli beneuoli,che più presto per questa via, e maggiormẽte ne si rendono più alieni,& più odiosi ancora. Onde quando vanno li frati in qualche luogo,guardino e mirino bene di andare sempre cõ tale, e tanta modestia, & così ordinati, che (come nella Regola dice il Padre Sant'Agostino) nell'andare,nell habito, & in tutti gli suoi atti,e gesti non faccino cosa la quale offender possa l'aspetto ò presenza di alcuno,ma attendino a quello che alla loro santità si conuiene.

Quel Frate che di giorno,ò di notte senz'habito vscirà fuori del Monasterio,o vero anco con l'habito, ma senza licẽza del Superiore starà fuori di notte, sia grauissimamente castigato, di modo che gli altri di questo prendano esempio.

Da

Da hora inanzi non si dia più licenza a frate al cuno di stare fuori dell'Ordine, ancorche con l'habito, sotto qualsiuoglia pretesto, eccetto che a quelli a quali di ragione non si può negare, se non hanno licenza, & facolta' dal Capitolo Generale.

Gl'apostati, & fugitiui se vorranno ritornare si pongano in carcere, & d'indi non si cauino se non co'l consenso del Padre Reuerendissimo Generale del Prouintiale, del Visitatore, & de Padri dell'istessa Prouintia che sono stati Generali, a quali spetta'ra'di punirgli secondo la grauezza de'delitti.

Et quelli che saranno come di sopra posti in carcere, siano perpetuamente priuati di voce attiua, et passiua, & in habili ad Offitij, & dignita', & habbiano tra'gli Professi l'vltimo luogo.

Quelli che fin qui sono stati riceuuti, siano puniti con l'istessa pena come di sopra.

Quali poi deuono giudicarsi fugitiui, & quali Apostati, parimente si vedano dal Padre Reuerendissimo Generale assieme con li Padri che sono stati Generali, & con li Superiori come di sopra; & in assenza del Padre Reuerendissimo lo veggano i Superiori della Prouintia, & lo referiscano al detto Padre Generale.

Delle colpe, & quali obligano à peccato mortale. Cap. XXXVI.

QVeſte ſono quelle coſe le quali commandiamo che habbiate da oſſeruare, dice il Padre Santo Agoſtino nella Regola noſtra. Per le quali parole non deue penſare alcuno, che queſto prudẽtiſsimo Dottore noſtro molto bene cõſapeuole dell'humana fragilità, voleſſe che tutte quelle coſe, le quali da lui ſono comandate, & diſcritte nella Regola ſua, da quaſi innumerabile moltitudiue de Religioſi accettata haueſſero forza, et efficacia di formale precetto, & che ogni coſa obligaſſe a peccato mortale. Imperoche, nel recitare li diuini offitij in choro a chi potrà giamai verſare ſempre nel cuore quello che con la bocca ſi proferiſce? Et per queſto da lui nella Regola è commandato, ò più preſto è conſigliato. Et quell'altre parole che dice, Domate la voſtra carne cõ digiuni, quãto la ſanità permette. Chi potrà mai conoſcere così bene la forza della ſua natura, o diſpoſition corporale, che ſappia anco i termini della ſua ſalute pur corporale? Chiaramente dunque ſi cõprẽde, che nõ tutte le coſe dal Padre S. Agoſtino ſotto precetto formale ci vẽgono comandate.

Per conſolatione adunque delle conſcienze delli Frati con la preſente Conſtitutione dechiaramo, che quelle coſe ſolamente obligano a mortale peccato,

cato, le quali alli trè voti essentiali della Religione pertengono, & quelle che contengono dispreggio, & quelle ancora, che dalle Constitutioni, ò vero dalli Superiori in virtù di santa obedientia sõno comandate, Le altre cose poi tutte dechiaramo obligare solo alla pena temporale.

Delle pene, quale leggiera quale graue quale più graue, & quale grauissima sia. Cap. XXVVII.

COLPA leggiera è, se alcuno leggendo, ò cãtando erra, & non tocca subito la terra con la mano, & non si percuote il petto alla presenza di tutti. Similmente se non hauerà al suo luogo, e tempo preparate le sacre vesti in Sacristia, ò vero li libri in Choro, ò non gli hauerà al suo luogo reposte, ò malamente le hauerà piegate. Per questi, & simili errori, si dimanderà perdono, il Priore gl'imponga alcuna oratione, ò salmo per penitenza.

Media colpa è, se nel recitare in Choro le hore, si diporterà immoderatamente, se alcuno vorrà leggere, ò cantare altra cosa di quello che l'vso commune approua, se dirà parola alcuna brutta, ò vana, se mormorerà contro le Constitutioni, & Ordinationi de Padri, se nella cella sua senza licẽza del Priore

introdurrà alcun Religioſo, ò ſecolare. Per queſti & ſimili errori, confeſſando il delinquente la colpa ſua, & dimandando venia, il Priore gli imponga la diſciplina con quanti Salmi parerà a lui. Ma non conoſcendo la ſua colpa, & non humiliandoſi, ò vero ſe da altri ſia accuſato, con duplicata pena ſia punito.

Graue colpa ſarà, ſe alcun Frate alla preſenza de Secolari duramente contenderà con vn'altro Frate, ſe contra alcun Frate hauerà lite, verrà a qualche conteſa, ſe non vorrà perdonare a chi gli chiede perdono, ſe darà ad vn altro Frate veſtimento, ò altra coſa a lui conceſſa, ſenza licenza del padre Priore, ſe contra le noſtre Conſtitutioni ardirà parlare con Donne, ſe nei tempi e luoghi vietati romperà il ſilentio, ſe contumace defenderà la colpa ſua, ò quella d'altri, ſe non oſſeruarà li digiuni della Santa Chieſa, & dell'ordine, ſe dara' ad vn' altro la Cella ſua, & egli ſenza licenza del Priore, ò del Vicario, ne pigliara' vn'altra. Per queſti, ò ſimili eccesſi, ſe dimandarà perdono, chi hauerà coſi errato, tre volte digiuni in pane, & acqua in terra ſtando nel mezo del Refettorio, ne li Frati preghino per quello. Ma ſe non vorra' confeſſare, ne riconoſcere il peccato ſuo, nè humilmente domanda perdono, doppia pena ſoſtenga.

Più

Più graue colpa è, quando alcuno sara' contumace, & disobediente contra il suo Padre Priore, & gli dirà publicamente, ò gli fara' alcuna contumelia, ò ingiuria, nè hauerà voluto osseruare il suo precetto. Se alcuno si vsurpera', ò vero si appropriara' l'offitio, & la potesta' del Prior suo, se vscira' senza licenza fuori del Conuento, & si scostarà da quello, ò verò andera' altroue, se sara' maldicente, susurrone, buggiardo, ò ebrio. Per questi ò simili delitti, se spontaneamente egli confessara'il suo peccato, prima sia mandato alla Cella sua, doue in silentio stia sino all'hora del mangiare, & nel tẽpo della refettione chiamato, venghi nel Refettorio, e iui nel mezo si põga a sedere in terra, & digiuni in pane, è acqua solamente senza dispositione alcuna. Poi fattogli segno dal Priore, si leui e ritorni alla sua Cella, & fra tanto niuno parli con lui, ne esso con altri. Perilche non sara'ne anco admesso al bacio della pace, ne fara' alcuna obedienza, nè tampoco intrauerra' alle elettioni, ne ad altre attione del Conuento, finche nõ habbia data, & anco fatta piena sodisfattione, & la condegna penitenza dell'error suo.

Ma se quello hauera' dato, ò causato graue scandalo alcuno, oltra le gia dette pene (parendo così al padre Priore) stia il dilinquente ancora innanzi alla porta del Refettorio, o dell'Oratorio, ò vero del

Capi-

Capitolo prostrato in terra,& di sopra di lui passã-
do li Frati nell'entrar,& vscire, a ciascheduno di es-
si humilmente chiedẽdo perdono,dica,Pregate per
me fratello. Et a colui che volontariamente nõ vor
rà confessare, nè conoscere la sua colpa, duplicata
pena se gli ingionga.

Grauissima colpa, è, se alcuno sia incorrigibile,il
quale non teme di commettere molte sceleratezze,
& ardisce anco di recusare le penitenze ingionte.
Se publicamente alcuno bestemmiarà il Santo No-
me di Dio della Vergine, o de gli Santi. Se commet
terà adulterio,fornicatione,sacrilegio,il vitio nefan
do, o altri peccati di simil sorte. Per questi vitij, &
simili conoscendo,& confessando la sua colpa il Fra
te,sia posto in carcere per vn mese,doue tre volte la
settimana digiuni in pane,& acqua.Et di più sosten
ga ancora tutte le pene statuite per la precedente
colpa più graue. Sia anco priuo della voce, & del
luogo,sin'a tãto,che dal Capitolo sia assoluto,& nel
pristino stato,e luogo rimesso.

Potrà il Reuerendissimo Padre Generale,quan-
do sara' bisogno mutare queste colpe,& pene vna
in vn'altra,il che però nè facilmente,ne senza causa
egli non douera' fare.

Et non solo egli potra' fare questo per se stesso,
ma anco sara' in liberta' sua di commettere, & dele
gare

gare ad altri chi vorra' lui questa facolta', e potesta'.

Del Capitolo delle Colpe. Cap. XXXVIII;

MOLTO più noceuoli voi sete (dice il Padre S. Agostino nella Regola) se tacendo per mettete, che periscano li vostri fratelli, quali manifestando potete correggere, & emen dare. Per tanto dunque accioche le colpe delli Frati meglio si cono scano, & più presto si correghino, Ordiniamo, & comandiamo, che per tutto l'anno ogni feria sesta, in tutto l'ordin nostro dal Prior, & da gli Frati delli Conuenti si faccia il Capitolo delle colpe, nel qua le li Conuersi, & li Nouitij genuflessi dicano per se la colpa sua a Dio, & al Priore ancora di tutti li suoi errori publici, e manifesti. Percioche li peccati secreti si debbono solamente nella Sacramentale con fessione manifestare.

Tutti li Frati per se stessi dicano la colpa sua, ò ve ro (se lo meritano) dal Priore siano chiamati, ripresi, & anco puniti. Sia ancora in arbitrio del Pri ore di fare che li Chierici alla presenza de gl'altri frati dicano le colpe sue, quantunque essi ogni gior no la dicano quando vanno al Matutino.

Potra' anco il Priore quando giudicara esser vti-

le,

le, ò necessarie, più volte la settimana fare il detto Capitolo delle colpe.

Ordiniamo ancora chè li Chierici, & li Conuersi, almeno vna volta la settimana confessino li suoi peccati, cioè li Conuersi il Venere, & li Chierici il Sabbato, li Oblati si confessino ogni seconda settimana. Et quelli che in questo saranno negligente, siano dalli Superiori puniti. Et accioche non prendino li frati maggior occasione di peccare, con questa nostra Constitutione ordinando stretramente, commandiamo in virtù del Spirito Sãnto, & di obedienza salutare a tutti li Frati, & a ciaschedun di essi, anco alli Conuersi, & Oblati nostri, che niuno di loro cõfessi li peccati suoi à Sacerdoti esterni, senza speciale licenza del Priore, eccettuando quelli, che sono in camino, & non possono commodamẽte hauere confessore dell'ordine nostro.

Determiniamo ancora che così li Chierici, come li Conuersi, almeno vna volta il mese, cioè la prima Domenica di ciascun mese facciano la santa, & sacramentale communione. gli Oblati si communicaranno almeno quattro volte l'anno, cioè il Natale, la Pasqua di Resurrettione, la Pentecoste & la festa di tutti li Santi, & più spesso ancora, secondo il comandamento del Priore.

Quel Frate che in vn'altro Frate, ò vero anco nel

Priore

Priore stesso conoscera' qualche difetto degno di ri prensione deue fraternamente prima & con carita' secondo il consiglio Euangelico ammonirlo da solo a solo come conuiene, & correggerlo. Et se vn'altra volta egli peccara' nell'istesso, habbia seco doi altri frati, & facciagli la medesima carita'. Ma se anco la terza, & più volte peccara' nell'istesso modo, & incòrrera' nel medesimo errore, all'hora lo manifesti al Superiore il che però intender si deue quando per questa cagione non fosse per risultarne qualche graue scadolo, ò danno. Percioche in tal caso si hauerà da procedere per altra via più espediente, & più sicura. Et il Priore posponendo ogni odio, & amore corregga, e punisca quel Frate, che sarà accusato, & conuinto. Et facendo altrimente, esso Priore dalli Visitatori, & dal Padre Rettore Generale sia ripreso, & anco (parendogli) castigato.

Delle pene in genere. Cap. XXXIX.

LA pena la quale il Padre Priore imponer deue alli suoi Frati è o per colpa lieue, ò per colpa media, ò graue, ò più graue, o uero finalmente per colpa grauissima.

Per la colpa lieue, il Priore imponga il Miſerere, ò altro Salmo da dire in ginocchione inanzi, o nel mezo del Refettorio.

Per la media colpa, ſi darà vna Diſciplina con Salmi, ò vero ſi priuarà della piatanza, & del vino, ò almeno nel coſpetto di tutto il Conuento ſederà in terra.

Per la colpa graue, il Reo dirà publicamente la colpa ſua in Capitolo, & per tre volte nel mezo del Refettorio, ò in altro luogo doue comandarà il Priore, con le ſpalle ignude, tenendo il flagello in mano, prima poſto inanzi al Priore, con li ginocchi in terra, confeſſarà il peccato ſuo, e per pena di quello, baſciãdo il detto flagello, lo porgerà in mano del Priore, il quale percuotendolo alquanto, cominciarà il Salmo miſerere, & proſeguendo gli altri Frati il Salmo, pigliarà il Reo di mano del Priore quel flagello, & lo darà in mano di ciaſchedun Frate, ad vno, ad vno, li quali Frati medeſimamente lo batteranno. Finito il Salmo, ſe il Reo ſarà ſcommunicato, ſtando pure anco ſenza il capuccio, dal Priore, ſia aſſoluto, eſponendoſi la cauſa per la quale egli era ſcõmunicato, & ſeruandoſi nel reſto quello che la legge canonica ricerca.

Innanzi all'aſſolutione di quello niuno parli ſeco, ſe nõ colui che gli porta, & miniſtra le coſe ne-

ceſſarie

cessarie, ò vero se il Priore vi mandasse alcuni Padri per confortarlo, & essortarlo alla patienza, all'humiltà, & alla penitẽza, accioche tentato forsi dal Demonio, non cadesse in desperatione.

Per la colpa grauissima si dia quella pena, la quale nel Capitolo XXXVIII. quasi nel fine è ordinata, & prefissa.

Volendo il Priore punire, è castigare alcuno de suoi Frati di pena grauiore, ò grauissima, non faccia questo senza il consiglio delli Padri del suo Conuẽto, o vero senza il consenso del Padre Generale, & facendo altrimẽte, il tutto sia irrito, e nullo. Et se per questa cagione verrà qualche scandolo al Conuento, ò vero all'Ordine, il detto Priore ipso facto sia priuato dell'offitio del Priorato. Eccettuamo però questi casi, cioè se il Reo si farà Apostata, se sarà pertinace, & disobediente, se manifestamente hauerà disprezzato il suo Priore.

Percioche per qualsiuoglia di questi delitti, potra il Priore non ostante la presenza del Prouintiale, mettere, in pregione il Reo, & anco con altre pene castigarlo secondo la qualita' del delitto.

Et se il delinquente si presume essere dal Priore ingiustamente punito, sia la causa sua, & la colpa bene esaminata, & inuestigata dalli Padri del Conuento, & poi si riferisca al padre Generale, alla

cui ſentenza conuerrà che ſi ſtia.

Per queſta cagione adunque ciaſcun Monaſte-rio della noſtra Congregatione habbia vna prigio-ne ſicura con li ceppi, & manette di ferro per li de-linquenti, e mal fattori, la qual prigione da gli Fra-ti ſi chiami l'HVMILTA'. Et fuggendo alcu-no delle carceri, ſia lecito al Priore del luogo di-mãdar aiuto da qualſiuoglia Offitiale, ò Prelato Ec cleſiaſtico, & anco poſſa ſeruirſi del braccio, e po-teſtà ſecolare.

Ma ſe alcuno darà al carcerato conſiglio, ò aiuto per fuggire, & egli ſi fugga, quel tale tanto tem-po reſti lui prigione, ſin che ò il ſugitiuo ritorni, ouer egli ſteſſo habbia pienamente per la colpa del Reo ſodisfatto.

Di quelli che cadono nel peccato della car-ne Cap. XXXX.

QVEL Frate che caderà nel peccato della car ne, & di ciò ſia conuinto, per mezo l'anno viua in carcere, & perda l'offitio, la voce, & il luogo per cinque anni; & mentre egli ſtà pri-gione, tre giorni la ſettimana ſtia cõ pane, & acqua ſolamente, eccetto ſe il Priore, & il Capitolo conſi-derata la ſua humiltà, & qualità dell'errore, non lo giudicaſſero

giudicaſſero degno di minuirgli tal pena.

Quel Frate profeſſo, il quale occultamente, ò in paleſe contraerà Màtrimonio, ſi com'egli per legge canonica è ſcommunicato, coſi per niſſun tempo non poſsa mai eſſer promoſſo a gl'ordini ſacri, nè anco miniſtrare in quelli ordini che prima haueua, ma perpetuamente ſia come laico, & fra tutti tẽga il luogo vltimo, e di più atrocemẽte ſia caſtigato.

Se alcuno publicamente ſarà compreſo, o trouato a commettere il peccato di luſſuria, perpetuamente viua in carcere, ſaluo ſe dopo molti anni il Capitolo Generale non voleſſe con quello vſare miſericordia.

Di quelli che minacciano, e percuotono
Cap. XXXXI.

QVello che con animo adirato hauerà minacciato a qualche Conuerſo, ò Chierico non ordinato d'ordini ſacri, ſia punito cõ pena della colpa più graue, ma ſe l'hauerà percoſſo, ſia poſto in carcere per vn meſe, e tre volte la ſettimana ſi facci digiunare in pane e aqua oltre ch'è ſcõmunicato.

Ma s'hauerà minacciato ad vn Chierico ordinato d'ordini ſacri; ò ver ad vn Sacerdote, ſia punito cõ la pena della colpa grauiſsima, e ſe l'haurà percoſſo ſtia in prigione tre meſi, & tre volte la ſettimana

ſe

to più presto per sentenza del Priore ella si finisca. Niun frate prenda cause d'altri da conoscere, & terminare, nè giudicare. Et le sentenze date da alcuno siano ipso facto nulle, & quello che le haura' date di più sia dal Priore, ò vero dal Vicario punito.

Chi falsamente opponera' ad alcun Sacerdote, che habbia reuelato confessioni, o che habbia rubbato, ò commesso homicidio, adulterio, fornicatione, ò altro graue peccato. Et chi imporra' alcuna infamia, ò contumelia, o con vitio ad alcun altro Frate patisca la pena della colpa grauiore, & oltre di questo sia costretto ancora, & forzato di stare alla pena del Tallione.

Della pena del Proprietario, & del furto. Cap. XXXXIII.

SE Frate alcuno occultara' o nascondara' qualunque cosa che gli sia data, ouero non essendogli data, egli la rubbara' sia condennato come furto, & con la pena del proprietario sia castigato.

Quello poiche sara' compreso, & trouato esser Proprietario, subito sia carcerato, & non sia liberato se non dal Priore, & dal Capitolo: leuatagli pero' prima del tutto la cosa appropriata, la quale in commune si ponga.

Morendo

Morendo alcun Frate Proprietario, ſia ſepolto fuori del Cimiterio ſenza lumi,& ſuffragij.

Chi ſenza del Superiore riceuerà, ò accettarà pecunia,o qualſiuoglia altra coſa di gran momento, & ſubito non la moſtrera',ne la conſignara' al Priore, non poſſa da Confeſſore alcuno eſſere aſſoluto,ſinche riconoſcendo l'error ſuo, non hauera' il tutto riuelato,& conſignato al Priore,& fatta ancora la penitenza del ſuo peccato.

Similmente non ſia Frate alcuno,il quale ardiſca ſenza eſpreſſa licenza del Superiore ſuo, donare,vẽdere,preſtare,ò permutare coſa alcuna con qualſiuogliano perſone eſtranee, ancorche foſſero parẽti,o conſanguinei. Et chi fara' in contrario,per vn meſe con la pena della grauiore colpa ſia caſtigato. La qual pena ſi potra' creſcere, ò minuire ſecondo il ualore della coſa maggiore,& minore.

Quello poiche di furto ſara' conuinto, con la pena della colpa grauiſsima deue eſſere caſtigato.

Delle ſpoglie de Frati morti,fù ordinato,che quel che ſi trouara' ad alcun Frate,che paſſa di queſt'al-l'altra vita,s'aplichi al Cõuento,in nome del quale il Frate morto haueua fatta profeſsione. Ma fù ſpetialmente per la Prouintia della Marca ordinato, che quelle ſpoglie s'applichino al Nouitiato dell'iſteſſa Prouintia.

Della

Della pena del Falsario.
Cap. XXXXIV.

NON ardisca frate alcuno ne per se ne per via d'altra persona, in qualunque modo rompere le carcere aprire ritenere, o mutare aggiongendo ne minuendo le lettere del Reuerendissimo Padre Generale, o vero di alcun'altro Superiore della nostra Coogregatione. Et quello che farà cõtra questo Decreto, quel tale d'adesso per all'hora, per messa la trina, e canonica monitione in questo scritto, ancorche contra sua voglia sia lo dichiaramo scommunicato, & per vn mese essere sottoposto alla pena della colpa grauissima senza dispensatione alcuna. Et di più che per trè anni egli non possa esser eletto ad offitio alcuno nella Congregatione.

Alla medesima pena sia soggetto quel frate il quale hauerà ardire di ardere rompere alienare mutare o vero ascondere Instromenti publichi, Bolle, Priuilegi, o altre scritture pertinenti a tutta la Congregatione, o vero a qualche Conuento in particolare.

Della pena de Conſpiranti. Cap. XXXXV.

QVello che manifeſtamente congiurara', o con ſpirara' contra il Priore, o Prelato ſuo, ſia ca ſtigato con la pena della più graue colpa.

Quel Conuento che vorra' mãda re lettere accuſatorie, o vero alcune Querele contra qualche frate al Capitolo Generale, o al Padre Generale iſteſſo, de ue ſcriuere li nomi de gl'Accuſatori, et mandarle ſot toſcritte da loro eſponẽdo in quelle coloro che dico no di hauere veduto, quelli che dicano d'hauere ſen tito, & da chi l'iſteſſo faccia quel frate, il quale con tra vn'altro frate vorra' ſcriuere, ò dar Querela, & ſia coſtretto ſtare ſotto la pena del Tallione.

Della pena di quelli che riuelano li ſe- creti della Congregatione. Cap. XXXXVI.

SE Frate alcuno ſcientemente, & malitioſamen te reuelarà, ouero manifeſtarà ad alcuna per- ſona eſtranea il ſecreto della noſtra Congregatio- ne, ò vero di alcun Capitolo, ò di qualche Conuen- to, ſia per ogni volta ſottopoſto per quindici gior- ni

ni alla pena della colpa grauiore,& per vn anno sia priuo della voce ancora.

Per secreto della Congregatione, del Capitolo, & del Conuēto in questo Decreto intendiamo tutte quelle cause,per le quali la detta Congregatione, la Prouintia, il Conuento, o vero qualche Frate potessero appresso le persone secolari,ò altre estranee, esser infamati.

Non deue dunque alcun Frate,sia chi si voglia, dire cosa alcuna,che pertenga alla Congregatione, ò vero ad alcun Conuento, ò à qualche Frate a persone estranee, la quale non sia a gloria di Dio, & la quale non risulti a laude,& honore della Congregatione istessa, delli Conuenti,& delli Frati ancora,& la quale non sij anco ad vtilità & edificatione delli audienti.

Secreto chiamamo ancora tutto quello,che il Reuerendissimo Padre Generale,& altri Superiori cōmandaranno che secreto si tenga.

Persone estranee diciamo tutti quelli,cha non sono dell'ordin' nostro, ò vero che non stanno sotto l'obedienza del nostro Padre Generale, eccettuando però Reuerendissimi Prelati, che sono stati delli nostri.

Della frequente lettione di queste Consti tutioni. Cap. XXXXVII. Et vltimo.

SI come il Beato Padre Sant'Agostino nella Regola sua ci lesciò scritto, che la detta Regola, vna volta ogni settimana ci fosse letta, il che Noi ancora commandiamo, cioè che ogni sesta feria si legga alla Mensa. Così parimente tanto deue essere frequente la lettione di queste nostre Constitutioni, che non vi sia Frate alcuno, che non sappia. Et perciò vogliamo, che ogni giorno inanzi al desinare, & anco auanti la cena si legga vno, ò doi capi di esse Constitutioni, & che il Priore quando sarà necessario per li semplici, & illiterati breuemente in lingua volgare le dichiari, & esponga.

Dechiariamo di più che quelli Decreti, & Ordini li quali il Reuerendissimo Padre Generale, li Prouintiali, & li Priori della nostra Congregatione faranno, quantunque da tutti si debbiano osseruare, non habbiano però forza, nè vigore de Constitutioni, se non saranno dal Capitolo Generale approuati, & accettati.

BE-

BENEDICTIO VESTIMENTORVM.

DEVS in adiutorium meum intende. ℟.Domine ad adiuuandum me &c. Gloria Patri. Sicut erat. Alleluia. Kyrie eleison Christe ele. Kyrie ele. Pater noster. Et ne nos inducas. Sed libera. ℣. Ego dixi Domine miserere mei. ℟. Sana anima meam quia peccaui tibi. ℣. Conuertere Domine aliquãtulum. ℟.Et deprecabilis esto super seruum tuum. ℣. Dominus virtutum nobiscum. ℟.Susceptor noster Deus Iacob. ℣.Osten de nobis Domine misericordiam tuam. ℟. Et salutare tuum da nobis, ℣. Exurge Christe adiuua nos. ℟. Et libera nos propter nomen tuum. ℣ Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

DÑe sãcte Pater omnipotẽs, qui per filiũ tuũ Dominũ nostrũ Iesum Christũ, stolã immortalitatis

rad ri quam per prothoplasti culpam perdideramus, nobis reddere dignatus es, hæc indumenta famulo tuo in signum humilitatis, & obedientiæ dedicata per virtutem Sancti Spiritus bene✠dicere, & sancti✠ficare digneris: vt cum ea indutus fuerit, omnium peccatorum sorde ablui mereatur. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum qui tecum viuit, & regnat in vnitate eiusdem Spiritus Sancti Deus. Per omnia secula seculorum. Amen.

Oremus.

DOmine Iesu Christe qui tegumen nostrę mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immensæ largitatis tuæ abundantiam, vt hoc vestimentorum genus quod sancti Patres ad innocentiæ, & humilitatis ferre sanxerunt indicium, ita bene✠dicere digneris, vt qui hoc vsus fuerit, te induere mereamur. Qui cum Patre, & Spiritu sancto viuis, et regnas in secula seculorum. Amen.

Deinde aspergat Nouitium, & vestes aqua benedicta.

Postea Prior exuat eum habitu seculari dicendo.

Exuat te Deus veterem hominem cum actibus suis. Amen.

Quæ vestes seculares seruentur vsque ad professionem.

Postea

Postea dicantur sequentes Orationes super Nouitios recipiendos genuflexos ante Altare.

Oratio ad Patrem.

DEus innocentiæ pater, qui seueritatem tuæ districtionis temperans, indulsisti ne filius portaret iniquitatem patris, & qui etiam mira dispositione malis bene vtens, tuæ dignationis gratiam per eos frequenter operaris, quæsumus clementiã tuam: vt hodie famulo tuo N. non obsit huius sancti habitus susceptio, quem ad honorem Beatorũ Barnabæ Apostoli, & Ambrosij Pontificis, Patronorũ Ordinis nostri accipere anhelat, vt quod per nos exterius geritur, tu interius per gratiam Sancti Spiritus exequaris. Per Dominum nostrum.

Oratio ad Filium.

DEus Iesu Christe, qui es via, sine qua nemo venit ad Patrem, quæsumus clementiam tuam vt hunc famulum tuum N. a carnalibus desiderijs abstractum per iter disciplinæ regularis deducas. Et qui peccatores vocare dignatus es dicens, Venite ad me omnes qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam vos, præsta: vt hæc vox inuitationis tuæ ita in eum conualescat, quatenus peccatorum onera deponẽs, & quàm dulcis es gustans, tua refectione sustentari mereatur. Qui cum Patre &c.

& sanctitate veritatis. In no✠mine Patris,& Filij.

Tum illum aspergat aqua Benedicta, & dicat sequentem orationem imponendo ei nomen.

ADesto Domine supplicationibus nostris,et hũc famulum tuum N.bene✠dicere dignare,cui intus sancto nomine habitum sacræ nostræ Religionis imposuimus, vt te largiente deuotus in Ecclesia tua persistere,& vitam percipere mereatur. Per Dominum nostrum.

Tunc Nouitius sic indutus prosternat se ante Altare,& cęteris Fratribus in sui locis astãtibus,Cantor, vel Prior incipiat. Te Deum,& chorus prosequatur Quo finito dicitur Kyrie eleison Christe ele.Kyri ele.Pater noster.Et ne nos.℣. Manda Deus virtuti tuæ.℟.Confirma hoc Deus quod operatus es in eo ℣.Saluũ fac seruum tuũ. ℟. Deus meus sperantem in te.℣.Esto ei Dñe Turris fortitudinis. ℟. A facie inimici,et persequẽtis.℣.Nihil proficiat inimicus in eo. ℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. ℣.Orate pro eo BB.Patres Barnaba,& Ambrosi. ℟.Vt digni efficiatur promissionibus Chisti.℣.Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣.Dominus vobiscum.℟.Et cum spiritu tuo.

Oremus.

DEus qui corda fideliũ Sãcti spiritus illustratione docuisti,da huic famulo tuo N.in eodẽ Spiritu recta sapere,& de eius semper consolatione gaudere;Per Dominum.

DEVS qui iustificas impium, & non vis mortē peccatorum maiestatem tuā suppliciter exoramus, vt famulum tuum N. de tua misericordia confidentem, cælesti protegas benignus auxilio, & assidua protectione conserues, vt tibi iugiter famuletur, & nullis tentationibus a te separetur. Per Dom.

DEVS qui non vis mortem peccatoris, sed per pænitentiam, & emendationem vitam semper inquiris, te supplices deprecamur, vt famulum tuum N. semper, & vbique protegas, & ei omnibus secularibus actibus renuncianti, large tuæ benignitatis gratiam infundere digneris: quatenus castris tuis insertus, ita tibi militando stadium vitę pręsentis percurrere valeat, vt brauium æternæ retributionis te donante percipiat. Et sic te inspirante nostris optat iungi consortijs; propter quod ei damus nobiscum communem viuendi societatē, quantum à te possumus promoueri. Per Dominum nostrum &c.

Deinde aspergatur aqua benedicta. Quo facto, alta voce, & distinctè legatur sequens exhortatio Sancti Augustini.

OMnes quamuis per gratiam baptismi fratres simus in Christo, & vnum patrem habeamus in cœlo, si eius præceptis prout possumus obsequimur, proculdubio tunc maximè vnimur quan

do

do orationibus, & beneficijs nos inuicem copulamus: Quoniam hæc in primitiua Ecclesia, Sancti Patres, quibus cor vnum, & anima vna erat, fecisse leguntur; Quorum plures Christi amore succensi, possessiones, & facultates rerum vendentes, congregatis in vnum omnibus ad pedes Apostolorum pretia deferebant gaudentes. Quæ Apostóli accepta tribuebant omnibus prout cuiq; opus erat. Sicq; iste nihilominus Deo inspirante, eorum commonitus exemplo, nostris optat iungi consortijs. Idcircò domum ei communem viuendi nobiscum damus, quantum a Domino possumus promoueri, & nostrum est elargiri, quatenus vnà cum electis a remuneratore omnium bonorum, præmia promissa percipere valeat. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

His dictis eleuetur Nouitius de terra, osculatoq; cornu Altaris dextero reuerẽter accipiatur ad osculum, ac per ordinem cum cæteris fratribus collocetur.

De modo faciendi professionem.

SEruato quanto si è ordinato nel Capitolo decimo, circa il tempo, & modo di fare la professione, il Nouitio posto in ginocchione, ponga le

ſue mani fra le mani del Priore, & dica:

In Nomine Patris ✠ & Filij, & Spiritus Sancti Amen.

EGO frater N. filius N. de N. Clericus vel Conuerſus facio voueo, & exhibeo profeſsionem meam Deo Patri, & Filio, & Spiritui Sancto, Glorioſæ Dei Genitrici Virgini Mariæ, Beatis Barnabæ, et Ambroſio Patronis Ordinis noſtri, & tibi Patris Fratri N. Priori Conuentus N. Ordinis Sanctorũ Barnabæ, & Ambroſij obedientiam, paupertatem, & caſtitatem, ac promitto tibi, tuiſq; Succeſſoribus viuere ſecundũ Regulam S. Auguſtini laudabileſq; etiam & approbatas conſuetudines, & ordinis dicti Conſtitutiones, & Ordinationes pro virili parte quoad viuam obſeruabo.

Quo facto, Prior dicat. ℣. Dominus qui in te incipit bonum opus, ipſe perficiat. ℟. Amen. ℣. Oſtẽde nobis Domine miſericordiam tuam. ℟. Et ſalutare tuum da nobis. ℣. Domine Deus virtutum conuerte nos. ℟. Oſtende faciem tuam, & ſalui erimus. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiſcum. ℟. Et cũ ſpiritu tuo.

Oremus.

DOñe Ieſu Chriſte qui tegmiur noſtræ mortalitatis te induere dignatus es, obſecramus tue largitatis

gitatis abundãtiam, vt hunc famulum tuum N. qui hodie professionem emittens, innocentiæ, & humilitatis tuæ imitandæ causa, sæculo, pompisq; eius abrenunciauit, ita hic benedicere digneris, vt in cœlis perpetuò possidere mereatur. Qui cum Patre, &c.

DOminus Iesus Christus Pater misericordiarũ, & omnium condonator peccatorum qui dixit, Nolo mortem peccatoris, sed vt conuertatur, & & viuat. Et qui non venit vocare iustos, sed peccatores ad pęnitentiã, ipse te sua ineffabili misericordia, & inclita pietate ad verã cordis contritionẽ vocet, gratiamq; tibi pęnitentiæ inspiret, vt votũ professionis & promissa sancto ordini adimplere, ac in suo sancto seruitio perseuerare, & cum electis eius ad ęterna gaudia feliciter valeas peruenire. Qui viuit, et regnat cũ Deo Patre in vnitate Spiritus Sãcti &c.

Deinde Prior aspergat eũ aqua benedicta. Tũ ad chorũ ducatur, ibiq; ceteris Fratribus in suis stãtibus ipse Professus se ante Altare prosternat; et Prior incipiat. Te Deum laudamus; Chorus ꝓsequatur. Quo finito, Prior dicat. Kyrie eleison Christe eleison Kyrie ele. ℣. Pater noster. Et ne nos inducas. ℟. Sed libera nos. ℣. Manda Deus virtuti tuæ. R. Confirma hoc Deus quod operatus es in eo. ℣. Saluum fac Domine seruum tuum, Deus meus sperantem in te. ℣. Esto ei Domine Turris fortitudinis.

R. A fa-

℟. A facie inimici, & perſequentis. ℣. Nihil profi ciat inimicus in eo. ℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. ℣. Orate pro eo Beati Patres Barnaba, & Ambroſi. ℟. Vt dignus efficiatur promiſsionibus Chriſti. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiſcum. ℟. Et cum Spiritu tuo.

Oremus.

DEus qui corda fidelium Sancti Spiritus illuſtratione docuiſti, da nobis in eodem ſpiritu recta ſapere, & de eius ſemper conſolatione gaudere. Per Dominum noſtrum.

DEus qui iuſtificas impium, & non vis mortem peccatorum, maieſtatem tuam ſuppliciter deprecamur, vt famulum tuum N. de tua miſericordia confidentem, cæleſti protegas benignus auxilio, et aſsidua protectione conſerues, vt tibi iugiter famuletur, & nullis a te tentationibus ſeparetur. Per Dominum noſtrum.

DEus miſericors, Deus clemens, cui cuncta bona placent, ſine quo nihil boni inchoatur, nihilq; boni perficitur, adſint humillimis præcibus noſtris tuæ pietatis aures, & hunc famulum tuum N. ã mundi impedimento, & a ſeculari deſiderio defende, & concede ei, vt in hoc ſancto ſuo propoſito perſiſtere, ac ſuorum remiſsionem poſsit habere

pecca-

peccatorum, &ad electorum tuorum consortium peruenire mereatur. Per Dominum.

DEus qui non vis mortem peccatorum, sed ad pęnitentiam, & emendationem, vitam semper inquiris, te supplices exoramus, vt huic famulo tuo N. sæcularibus actibus renunciante, largè tuæ pietatis gratiã infundere digneris, quatenus castris tuis insertus, ita tibi militando stadium vitæ præsentis percurrere valeat, vt brauium ęternæ remunerationis te donante percipiat. Et qui te inspirante nostris voluit iungi consortijs, communemq; habere nobiscum formam viuendi, per infinitam misericordiam tuam, vna nobiscum ad te peruenire mereatur. Per Dominum nostrum.

Nel resto poi si faccia quanto nel Decimo Capitolo delle Constitutioni è ordinato.

Oratio Serotina.

COnfiteor Deo omnipotenti, Beatę Mariæ semper Virgini, Beato Michaeli Archangelo, Beato Ioanui Baptistæ, Sanctis Apostolis Petro, & Paulo, Beatis Barnabæ, & Ambrosio, omnibus sanctis, & vobis Fratres, quia peccaui nimis cogitatione, verbo, & opere mea culpa, mea culpa, mea maxima cnlpa. Ideò precor Beatam Mariam semper

Vir-

Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptiſtam, Sanctos Apoſtolos Petrum, & Paulum, Beatos Barnabam, & Ambroſiũ, omnes Sanctos, & vos fratres orare pro me ad Dominum Deum noſtrum.

MIſereatur veſtri omnipotens Deus, & dimiſſis omnibus peccatis veſtris, perducat vos ad vitam ęternam. Amen.

INdulgentiam, abſolutionem, & remiſsionem omnium peccatorum noſtrorum tribuat nobis omnipotens, & miſericors Dominus. Amen.

℣. Oremus Pro benefactoribus noſtris viuis, atq; defunctis.

R. Retribuere dignare Domine omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum vitam ęternam Amen.

AD te leuaui oculos meos: qui habitas in cælis: Ecce ſicut oculi ſeruorum: in manibus Dominorum ſuorum.

Sicut oculi ancillæ in manibus dominæ ſuæ: ita oculi noſtri ad Dominum Deum noſtrum donec miſereatur noſtri.

Miſerere noſtri Domine, miſerere noſtri: quia multum repleti ſumus deſpectione.

Quia multum repleta eſt anima noſtra: opprobriũ abundantibus & deſpectio ſuperbis.

Gloria

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, & nunc & semper, & in secula seculorum. Amen.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
℣. Pater noster. Et ne nos. ℟. Sed libera nos.
℣. Saluos fac seruos. ℟. Deus meus sperantes in te.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

DEus omnium fidelium pastor, & rector famulum tuum N. quem Pastorem Eccelsiæ tuæ præesse voluisti, propitius respice, & famulos tuos Cardinalem Protectorem nostrum, atq; Episcopũ nostrum Diœcesanum, & Rectorem generalem cum tota Congregatione nostra ab omni aduersitate custodi; salutem & pacem nostris concede tẽporibus, & ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam, & gentes Paganorum, & Hęreticorum, quæ in sua feritate, ac peruersitate confidunt, dexteræ tuæ potentia conterãtur. Prætende Domine fidelibus tuis dexteram cælestis auxilij, vt te toto corde perquirant, & quæ dignè postulant consequi mereãtur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

DEprofundis clamaui ad te Domine: Domine exaudi vocem meam.
Fiãt aures tuę intẽdẽtes:in vocẽ deprecationis meę.
Si iniquitates obſeruaueris Domine: Domine quis ſuſtinebit?
Quia apud te propitiatio eſt: & propter legem tuã ſuſtinui te Domine.
Suſtinuit anima mea in verbo eius: ſperauit anima mea in Domino.
A cuſtodia matutina vſq; ad noctem: ſperet Iſrael in Domino.
Quia apud Dominũ miſericordia: & copioſa apud Deum redemptio.
Et ipſe redimet Iſrael:ex õnibus iniquitatibus eius.
℣.Requiem æternam dona eis Domine.
℟.Et lux perpetua luceat eis.
Kyrie eleiſon Chriſte eleiſon Kyrie eleiſon.
℣.Pater noſter.Et ne nos.℟.Sed libera nos.
℣.A porta inferi. ℟.Erue Domine animas eorum
℣.Requieſcant in pace. ℟. Amen.
℣.Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣.Dominus vobiſcum. ℟.Et cum Spiritu tuo.

DEus veniæ largitor,et humanæ ſalutis amator quæſumus,clementiã tuã,vt noſtræ Cõgregationis Fratres,propinquos, & benefactores,noſtros

ſtros qui ex hoc ſęculo trāſierunt, Beata Maria ſem per Virgine intercedēte, cū omnibus ſanctis tuis, ad perpetuę beatitudinis cōſortiū peruenire cōcedas.

FIdelium Deus omniū conditor, & redemptor, animabus famulorum famularumq; tuarum remiſsionem cunctorum tribue peccatorum, vt indulgentiam quam ſemper optauerunt, pijs ſupplicationibus conſequantur. Qui viuis & regnas. &c.

℣. Requiem ęternam dona eis Domine. ℟. Et lux perpetua luceat eis. ℣. Requieſcāt in pace. ℟. Amen

Aſperges me Domine hyſsopo, & mundabor, lauabis me, & ſuper niuem dealbabor.

SAlue Regina Mater miſericordiæ, vita dulcedo & ſpes noſtra ſalue. Ad te clamamus exules filij Euæ. Ad te ſuſpiramus gemētes, & flentes in hac lacrymarum valle. Eia ergo Aduocata noſtra, illos tuos miſericordes oculos ad nos conuerte. Et Ieſum benedictum fructum ventris tui, nobis poſt hoc exilium oſtēde. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. ℣. Ora pro nobis ſancta Dei Genetrix ℟. Vt digni efficiamur promiſsionibus Chriſti. Oremus.

BEatę, & glorioſę ſemperq; Virginis Marię quęſumus Domine, interreſsio glorioſa nos protegat, & ad vitā perducat ęternam. Per Chriſtum.

Noctem quietam, & finem perfectum cōcedat nobis Dominus omnipotens Amen.

CAPITOLI DELL'VNIONE

L Sigillo della Religione sarà vn Crocifisso con San Barnaba, & Sant'Ambrosio.

Il ttiolo della Religione sarà di San Barnaba & Sant Ambrosio.

L'habito sarà la Tonica che porta l'vna, & l'altra Religione, mà al Capuccio di quelli della Marca, & Genoua vi si aggiungerà vna piega, che caderà sopra le spalle innanzi & dietro più piccola di quella delli Padri di Sant'Ambrosio, & il medesimo Capuccio portaranno li Padri di Sant'Ambrosio, & quando andaranno per la Città portaranno la Cappa come quella delli Padri di Sant'Ambrosio: con la piega del Capuccio di sopra.

Quando sarà tempo di far il Generale, concorreranno tutti li Priori cō li suoi Discreti, Visitatori, & Padri, che saranno stati capi nelle loro Prouincie. Et nel Capitolo Generale si farà la diuisione delle Prouincie, & di quella Prouincia, che sarà giudicata più antica, sarà eletto il Generale, alla eletione del quale haueranno voce li Prouinciali, Priori, Discreti, Visitatori, & Padri, che saranno stati capi nelle loro Prouincie.

Nell'altro Capitolo Generale si eleggerà il Generale di quell'altra Prouintia, che immediatamente alla prima succede, & quale habbia da essere la prima, seconda, terza, & quarta. sarà deciso nel Capitolo Generale, conforme all'antichità de Conuenti, o vero secondo quello, che più sarà giudicato espediente.

Fatte le deuisioni delle Prouincie, ogni Prouincia eleggerà il suo Prouinciale, & a questa elettione haueranno voce li Priori con li suoi Discreti. Visitatori, ciascuno nella sua Prouincia, & Padri che saranno stati capi nelle sue Prouincie.

Il Procurator dell'Ordine starà sempre in Roma à San Clemente, o vero à San Pancratio per vn triennio & sarà sempre di quella Prouincia, che immediatamente succede alla Prouincia del Generale, & sarà fatto dalli Generali cioè dal vecchio, & dall'eletto, dalli Visitatori & Diffinitori. Et del suo viuere ne haueranno pensiero le Prouincie eccetto del cauallo, che toccarà a San Clemente di Roma farli le spese perche seruirà anco al bisogno del Monasterio.

Il Procuratore tenerà il loco a tutti li Priori Visitatori, mentre sarà nell'Offitio.

Li frati non saranno mossi dalle loro Prouincie , saluo , che se in vna , o più Prouincie non vi fussero huomini da gouerno , nel qual caso si possino mandare nell'altre Prouincie per gouerno , o vero altro Officio , necessario o vero per studiare, o vero per bisogno che hauessero di stare appresso alli suoi , come Padre , Madre , Fratelli , Sorelle , Nepoti, & simili , o vero se li Medici giudicassero cioè esser meglio per la loro sanità , & in tali casi habbino la voce , che hauerebboro nella propria Prouincia, & possino hauer officij, & dignità, come parerà a quelli , che hanno da administrare gli officij .

Nessuno Frate , che sia di età di anni cinquanta almeno , o vero che sia stato capo nella sua Prouincia , o vero che sia di molta vtilità , & senza scandolo al suo Conuento , doue si è fatto Frate , non sia leuato dal detto Conuento , eccetto che se fosse giudicato necessario al gouerno di qualche altro Conuento della sua , o altra Prouincia , senza pregiudicio notabile peró del suo Conuento , o vero se fusse seditioso in Conuento , & scandolo fuori .

LI Priori in Capitolo Generale teneranno il loco secondo che sarà deciso nel Capitolo, ò secondo l'antichità delli Conuenti , ò più secondo la loro professione.

Ego F. Sfortia Cardinalis Protector approbo , & Confirmo .

Ego F. Michael Murazzanus Generalis affirmo , & confirmo .

Ego F. Innocentius Rozza Procurator Generalis confirmo .

Ego F. Barnabas Seraphinus vnus ex Patribus Religionis confirmo.

Ego F. Vrbanus Cribellus vnus ex Patribus Religionis confirmo .

Ego F. Sebastianus de Ancona Generalis confirmo .

Ego F. Barnabas Ferrarius sacra Theologia Doctor a Capitulo Generali deputatus corrector confirmo .

Ego F. Paulus Fabulottus Illustriss. atq; Reuerendiss. Protectoris Theologus à Capitulo Generali deputatus corrector confirmo .

TAVOLA

TAVOLA DE CAPITOLI DELLE COSTITVTIONI

Della

LAVS DEO.